

**BOZZE DI STAMPA**

**3 giugno 2019**

**N. 4**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (1248)**

## **TOMO II**

**dall'articolo 2 all'articolo 29  
da 2.1 a 29.0.1**

**EMENDAMENTI  
(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 2**

#### **2.1**

**SUDANO**

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 2.2

SUDANO

*Sopprimere il comma 1.*

---

## 2.3

SUDANO

### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 110» con il seguente:*

«Art. 110. - (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione) - 1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanzia-

ria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione».

---

## 2.4

### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 108» inserire le seguenti: «del presente codice».*

---

## 2.5

### MARGIOTTA, FERRAZZI

*Al comma 1, capoverso «Art. 110», sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dal soggetto progressivamente interpellato in sede di offerta».

*Conseguentemente:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai comma 1, lettera c), dell'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 dell'articolo 110 è sostituito dal seguente:

"2. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dal soggetto progressivamente interpellato in sede di offerta"».

b) *al comma 3, dopo le parole:* «dell'articolo 372 del predetto decreto» *sono aggiunte le seguenti:* «come modificato dal comma 1-bis del presente articolo».

---

## 2.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

*Al comma 1, capoverso «Art. 110», sopprimere il comma 4.*

---

## 2.850

I RELATORI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 110», nel comma 4, dopo le parole:* «Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161» *sono inserite le seguenti:* «anche ai sensi del»;

b) *al comma 4, lettera b), è aggiunto in fine, il seguente numero:* «2-bis) al quinto comma, la lettera b) è abrogata.».

---

## 2.7

SUDANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 110», comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e se l'impresa non è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle retribuzioni dei dipendenti».

---

## 2.8

DE BONIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 110», comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 53, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimen-

to dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 53. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato o differito, e indicano l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio».

---

## **2.9**

SUDANO

*Sopprimere il comma 2.*

---

## **2.10**

SUDANO

*Sopprimere il comma 3.*

---

## **2.11**

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,  
MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A seguito della presentazione dell'istanza fallimentare di cui all'articolo 15, comma 3, della legge fallimentare, nei casi di appalti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50 del 2016, il tribunale può concedere alla stazione appaltante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa al solo ed esclusivo scopo di eseguire i contratti già stipulati».

---

## **2.12**

SUDANO

*Sopprimere il comma 4.*

---

## 2.13

SUDANO

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G2.1

DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame apporta modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine, non solo di consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 «Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici, ma anche di semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti, anche recependo le indicazioni pervenute dagli *stakeholder* che operano nell'ambito dei contratti pubblici;

considerato, in particolare che, le disposizioni di cui al successivo articolo 2 del provvedimento sono volte ad eliminare i gravi problemi di coordinamento esistenti tra l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici vigente e la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata;

l'intero Capo III del provvedimento reca, tra l'altro, disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del centro-Italia negli anni 2016 e 2017;

considerato che:

sostenere le imprese in momentanea difficoltà, attraverso un migliore coordinamento del codice dei contratti pubblici con la disciplina delle

procedure esecutive concorsuali, consentirebbe gli interventi infrastrutturali nei comuni con meno di 3.500 abitanti e la ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici, segnatamente nei territori delle Province di Chieti e L'Aquila;

in tal modo, sarebbe, difatti, non solo sarebbe possibile scongiurare la violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e tutela delle piccole imprese e microimprese, affermati, in materia di affidamento di appalti e concessioni, dagli articoli 30, 36,41,51 e 95 del codice dei contratti pubblici, ma anche far fronte alle difficoltà economiche e al rischio di paralisi nel funzionamento degli uffici giudiziari prodotti dall'impatto della parziale attuazione della riforma della geografia giudiziaria nei territori delle provincie di L'Aquila e Chieti colpiti dagli eventi sismici degli anni 2009 e 2016;

considerato, altresì, che:

in questo contesto, sono di estrema rilevanza le funzioni affidate al giudice delegato, al commissario giudiziale e al curatore fallimentare nei pareri e nelle autorizzazioni previsti per la partecipazione alle gare di appalto da parte di imprese fallite o ammesse a concordato;

nonché la strategicità del ruolo di informale e continuo supporto e consulenza preventiva, che le cancellerie fallimentari;

talvolta, sono gli stessi giudici delegati ad offrire supporto a imprenditori e professionisti nelle fasi di elaborazione e predisposizione degli accordi e dei progetti concordatari, ossia nei momenti di formazione della disciplina convenzionale sulla cui base pareri e autorizzazioni saranno poi rilasciati o negati;

tenuto conto del fatto che qualora l'attuale geografia giudiziaria di accentramento nelle sedi provinciali non venisse almeno parzialmente rivista, le ripercussioni di natura recessiva che ne deriverebbero per le economie e le imprese poste nelle circoscrizioni di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, tutte caratterizzate da territori di alta montagna, con piccoli comuni distanti sino ad oltre 3 ore di viaggio dalle ipotizzate nuove sedi;

per i territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2009 e 2016, il mancato coordinamento dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, gli organici dei magistrati e del personale amministrativo, i primi ripristinati i secondi ritenuti dal Ministero di Giustizia non suscettibili di ripristino, hanno determinato un disallineamento fra le due dotazioni di personale che, per effetto della mancata copertura delle vacanze prodotte dai diversi pensionamenti verificatisi nel tempo e delle ulteriori vacanze destinate a prodursi con le recenti disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata definite «quota 100», rischiando di bloccare o creare irreparabili disfunzioni nello stesso funzionamento del servizio giustizia;

gli obblighi di adeguamento della geografia giudiziaria del Paese alle linee guida dell'Unione Europea in materia di geografia giudiziaria contenenti anche la raccomandazione, del tutto disattesa dal citato decreto legislativo n. 155 del 2012, il quale, per contro, ha evidenziato indirizzi politici scarsamente sensibili ai fondamentali valori costituzionali, di prestare parti-

colare attenzione all'utenza più lontana dalla sede del tribunale, segnalando le necessità di individuare il massimo tempo di percorrenza ritenuto compatibile con il ragionevole accesso alle sedi giudiziarie;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di avviare da subito il programma di riforma della geografia giudiziaria, cominciando con il ripristino dei Tribunali ubicati nelle provincie de L'Aquila e Chieti, quale premessa e primo atto della non più rinviabile generale rivisitazione dell'intera geografia giudiziaria;

apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con specifico riferimento alla Tabella A e ai tribunali dell'Aquila, Avezzano, Lanciano, Vasto e Sulmona;

ripristinare gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli Uffici delle Procure della Repubblica presso i medesimi tribunali;

sbloccare le piante organiche di detti tribunali.

---

## **G2.2 (testo 2)**

TURCO, ROMANO, MININNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici,

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana e l'articolo 2, in particolare, reca disposizioni relative alle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa;

considerato che:

con l'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali;

l'Agenzia, nella quale sono confluiti i lavoratori in esubero delle imprese operanti ai sensi dell'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container, che, alla data del 27 luglio



2016, usufruivano di ammortizzatori sociali per il sostegno al reddito dei lavoratori, avrebbe dovuto avere durata triennale;

secondo il Piano strategico della portualità e della logistica, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2015, i porti italiani di puro *transshipment* sono Gioia Tauro, Taranto e Cagliari, porti nei quali l'attività ha registrato complessivamente un calo nell'arco temporale 2005-2013;

nel porto di Taranto l'effettiva presa in carico dei lavoratori da parte dell'Agenzia è avvenuta l'8 gennaio 2018, ovvero ad un anno di distanza rispetto all'iniziale previsione normativa;

considerato altresì che:

il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge n. 243 del 2016 stabilisce che, in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo;

a partire dal 2019 la società turca "*Yilport*" ha presentato all'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio i documenti utili alla sottoscrizione della futura concessione per l'uso, per 49 anni, del molo polisettoriale di Taranto;

il relativo piano di reinserimento dell'intera forza lavoro, elaborato ai sensi del succitato articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 243 del 2016, potrebbe richiedere il superamento del vincolo temporale di 36 mesi previsto dal medesimo articolo, in considerazione dei tempi tecnici necessari ai fini del ripristino della funzionalità portuale e delle esigenze della "*Yilport*";

impegna il Governo:

a porre in essere gli opportuni provvedimenti normativi finalizzati a consentire una proroga delle attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale del porto di Taranto fino al 2020, prevedendo altresì la possibilità di utilizzare i fondi già stanziati dal citato decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, e non utilizzati per la prima annualità;

a valutare la possibilità di utilizzare gli eventuali residui dei fondi previsti dal citato decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, anche nei periodi successivi al 2020, al fine di sostenere la forza lavoro non impiegata alla scadenza del predetto termine, derogando così al limite temporale di 36 mesi previsto dalla citata misura di sostegno.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.1

ARRIGONI, PERGREFFI, BRIZIARELLI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dei soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori e riferibili ai predetti contratti";

*b)* al comma 2, le parole: "ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali" sono soppresse e dopo le parole: "classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come" sono aggiunte le seguenti: "sofferenze o";

*c)* al comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: "dalla legge 6 giugno 2013, n. 64" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti dei soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori e riferibili ai predetti contratti";

*d)* al comma 5, dopo le parole: "dei crediti di cui alla lettera *b)* del comma 3" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dei soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori e riferibili ai predetti contratti con l'avvenuto pagamento di tali crediti";

*e)* al comma 6, le parole: "in misura non superiore a un quarto del suo importo" sono sostituite dalle seguenti: "in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7".

2. All'articolo 379, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "almeno due dei seguenti limiti".

3. Al fine di porre in essere misure di prevenzione del lavoro irregolare e di evasione ed omissione della contribuzione obbligatoria, nonché strumenti di valutazione della congruità del costo del lavoro del personale impegnato negli appalti, i committenti possono richiedere alle imprese appaltatrici

e subappaltatrici l'asseverazione della regolarità della manodopera impegnata nell'esecuzione dell'appalto e dei relativi adempimenti previdenziali e assicurativi ad enti e organismi vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le modalità e i contenuti dell'asseverazione sono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Nei confronti dei committenti, che richiedono alle imprese appaltatrici e subappaltatrici l'asseverazione di cui al presente comma, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 limitatamente alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto».

---

## **2.0.200 (già 4.0.2)**

MARGIOTTA, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Garanzia per PMI creditrici degli affidatari della realizzazione di lavori)*

1. All'articolo 1 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dei soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori e riferibili ai predetti contratti";

*b)* al comma 2, le parole: "ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali" sono soppresse e dopo le parole: "classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come" sono aggiunte le seguenti: "sofferenze o";

*c)* al comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: "dalla legge 6 giugno 2013, n. 64" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti dei soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori e riferibili ai predetti contratti";

*d)* al comma 5, dopo le parole: "dei crediti di cui alla lettera *b)* del comma 3" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dei soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori e riferibili ai predetti contratti con l'avvenuto pagamento di tali crediti";

*e)* al comma 6, le parole: "in misura non superiore a un quarto del suo importo" sono sostituite dalle seguenti: "in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7"».

---

## 2.0.2

PICHETTO FRATIN, GALLONE, MALLEGGNI, BERUTTI, VITALI, DAMIANI,  
CONZATTI, GALLIANI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Abrogazione dello split payment)*

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

## Art. 3

### 3.1 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti"»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti».

---

### 3.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a):*

a) *al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «allo sportello unico» aggiungere le seguenti: «tramite posta elettronica certificata (PEC)»;*

b) *al numero 3), capoverso 4, dopo le parole: «Lo sportello unico» inserire le seguenti: «, tramite PEC,»;*

c) *al numero 4), capoverso 6, dopo le parole: «deposita presso lo sportello unico una relazione» inserire le seguenti: «, tramite PEC,»;*

d) *al numero 5), capoverso 7, dopo le parole: «lo sportello unico» inserire le seguenti: «, tramite PEC,»*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 67:

1) *al comma 7 le parole: "in tre copie" sono soppresse e dopo le parole: "che invia" sono inserite le seguenti: "tramite posta elettronica certificata (PEC)";*

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

---

### 3.3

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 6) con il seguente:*

«6) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"9. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8

10. Il presente articolo non si applica per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera c), n. 1"».

---

### 3.4

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera d), capoverso «Art. 94-bis», nel comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3);*

c) *alla lettera d), capoverso «Art. 94-bis», nel comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

### 3.5

VERDUCCI

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) all'articolo 67 vengono apportate le seguenti modifiche:

1) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis." e al comma 5 sono eliminate le parole: "con la copertura dell'edificio";

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale ne trasmette copia all'ufficio tecnico regionale. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62";

3) al comma 8-*bis* sono eliminate le parole: "e lettera c), n. 1)".

---

### 3.6

VERDUCCI

*Al comma 1, alla lettera c), le parole: «i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «i commi 1, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

"1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda eseguire gli interventi individuati nell'articolo 94-*bis*, ad eccezione di quelli previsti nel comma 1 lettera c), è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore".

---

### 3.7

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: «, e dagli altri elaborati» con le seguenti: «e accompagnato dagli altri elaborati»;*

b) *alla lettera d), capoverso Art. 94-*bis*, comma 2, sostituire le parole: «di adeguamento delle stesse» con le seguenti: «di adeguamento alle stesse»;*

c) *alla lettera d), capoverso Art. 94-*bis*, comma 4, sostituire le parole: «di al comma» con le seguenti: «di cui al comma».*

---

### 3.8

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) alla fine del comma 1 dell'articolo 94 sono aggiunte le parole: "salvo quanto previsto al successivo articolo 94-bis"».

---

### 3.9

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 94-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: «di cui a capi» con le seguenti: «di cui ai capi».*

---

### 3.10

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1. gli interventi di nuova costruzione, di adeguamento o miglioramento sismico relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche».

---



### 3.11

COLTORTI, FEDE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità, zona 1, ed a media sismicità, zona 2, quest'ultima limitatamente a valori del PGA compresi fra 0,20g e 0,25g;»;

2) *alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, zona 3 e zona 2, quest'ultima limitatamente a valori del PGA compresi fra 0,15g e 0,20g;»;

3) *alla lettera b), dopo il numero 3) aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;»;

b) *al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza, ovvero privi di rilevanza, e già deliberate dalle Regioni possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).»

---

### 3.12

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di costruzioni esistenti che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) punto 1;

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2)».

---

### **3.13**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 94-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo la parola: «definisce» inserire le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,»;*

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole da: «comunque» fino a: «elencazioni o».*

---

### **3.14**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «e per i lavori di cui al comma 1, lettera a), punti 1 e 2, riguardanti i progetti di ricostruzione, riparazione, miglioramento sismico degli edifici, pubblici e privati, danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009».*

---

### **3.15**

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico per gli interventi di cui al comma 1, lettera b)».

---

### 3.16

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«7. Le Regioni possono disciplinare, nelle eventuali normative regionali di recepimento della presente legge, in relazione alle specificità di gestione precedenti e per un periodo transitorio massimo di due anni, le modalità di presentazione di varianti in corso d'opera per le pratiche avviate precedentemente alla entrata in vigore della presente legge e le modalità di gestione delle pratiche relative ad opere pubbliche, già appaltate, che dovessero essere assoggettate ad un regime diverso a seguito della entrata in vigore della presente legge».

---

### 3.17

BERARDI, MALLEGNI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico è definito, nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, un piano-triennale di interventi per il periodo 2019-2021, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nelle more dell'attuazione del suddetto piano triennale di interventi, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

---

### **3.0.850**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Norme di semplificazione in materia di manutentore unico)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "e le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A partire dall'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'Interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti ai fondi di cui al successivo comma 6.";

c) al comma 2 bis sono soppresse le seguenti parole: ", il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".»

---

### **3.0.1**

MARGIOTTA, FERRAZZI, COLLINA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica)*

1. Ai fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia

di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori».

---

### **3.0.2**

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, MANGIALAVORI,  
PAPATHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica)*

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e limitatamente ai triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori».

---

### 3.0.3

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica)*

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori».

---

### 3.0.60 (già 5.0.6)

FERRAZZI, MARGIOTTA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Semplificazioni in materia di edilizia scolastica)*

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo

mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori».

---

## Art. 4

### 4.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 4.2

MARTELLI, DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 4.3

FERRAZZI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 4.4

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Sopprimere i commi da 1 a 5.*

---

#### 4.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari e lo trasmette per il parere alle Commissioni parlamentari competenti che si devono esprimere entro quindici giorni dalla data della trasmissione di tale elenco al Parlamento. Superato tale termine il parere sull'elenco degli interventi infrastrutturali prioritari si ritiene acquisito».

---

#### 4.6 (testo 2)

PERGREFFI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI, RUFA

*Al comma 1 sostituire le parole: «ritenuti prioritari» con le seguenti: «di cui all'allegato III ritenuti prioritari ed emergenziali», ed aggiungere in fine il seguente periodo: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco di cui all'allegato III al presente decreto può essere eventualmente modificato e integrato».*

*Conseguentemente, dopo l'Allegato II aggiungere il seguente:*

«Allegato III - Elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed emergenziali  
(Articolo 4, comma 1)

- Corridoi internazionali TEN-T
  - Valichi alpini
  - Tratte ferroviarie internazionali
  - Opere stradali Strada Statale 36 e Strada Provinciale 72 / Olimpiadi invernali 2026
  - Porto di Pescara».
-



#### 4.8

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «ritenuti prioritari» con le seguenti: «in grave e non giustificato ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori e al loro relativo stato di avanzamento» dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».*

---

#### 4.7 (testo 2)

MARGIOTTA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «ritenuti prioritari», inserire le seguenti: «, individuati con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari»;*

*b) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma, può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.».*

---

#### 4.9

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».*

---

#### **4.10**

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «I Commissari straordinari sono individuati fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e di comprovata esperienza e professionalità maturata nel settore degli interventi infrastrutturali, anche presso imprese pubbliche o private».*

---

#### **4.11**

NENCINI

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Preliminarmente alle nomine di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmette alle commissioni parlamentari competenti l'elenco delle opere prioritarie. L'elenco delle opere prioritarie mantiene i termini finanziari e la tempistica definiti nell'ultimo accordo di programma MIT-ANAS».*

---

#### **4.13 (testo 2)**

GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MONTEVECCHI, MARILOTTI, RUSSO, VANIN

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima*

di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.».

---

#### **4.12**

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «provvedono all'eventuale rielaborazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «provvedono all'avvio o alla prosecuzione e conclusione dei lavori nel rispetto dei progetti già approvati, del cronoprogramma dei lavori e del relativo stato di avanzamento».*

---

#### **4.14**

GRANATO, LA MURA

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché per quelli di tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati».*

---

#### **4.800**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome»;*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

«Art. 28-bis - (Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano) - Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

---

#### **4.16**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome».*

*Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

---

#### **4.15 (testo 2)**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome»;*

---

#### **4.17**

TESTOR, MALLEGNI

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e delle province autonome».*

---

#### **4.18**

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non vi sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati,».

---

#### **4.19**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni» *e sopprimere le parole da:* «, decorso il quale» *fino a:* «per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati».

---

#### **4.20**

MARTELLI, DE PETRIS

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni» *e sopprimere le parole da:* «decorso il quale» *fino alle seguenti:* «per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati».

---

#### **4.21**

CASTALDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata la ricognizione dettagliata ed esaustiva di tutti i procedimenti in

materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici di cui al comma 2.»;

*c) al comma 7, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'abbattimento delle barriere architettoniche».*

---

#### **4.22**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

---

#### **4.23**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, le parole da: «decorso il quale» fino alla fine del comma sono soppresse.*

---

#### **4.530 (già 5.0.53 testo 2)**

MORONESE, FLORIDIA, NUGNES, L'ABBATE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui al periodo precedente si applicano altresì per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della Regione Lazio e di Roma Capitale, fermo restando i principi di cui alla Parte Prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.«*

---

#### **4.24**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei beni culturali e paesaggistici e la tutela ambientale ed anche allo scopo di rendere effettiva la possibilità delle autorità competenti di concludere i relativi procedimenti entro i termini stabiliti dal comma 2 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività*

culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati ad assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2-ter. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni ed al *turn-over* del personale delle pubbliche amministrazioni.

2-ter. A decorrere dall'anno 2020, al fine di realizzare le assunzioni di cui al comma 2-bis, il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati ciascuno ad una spesa annuale non superiore a 15 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9".

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore, rispettivamente, alla data delle assunzioni di cui al comma 2-bis, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

#### 4.25

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,  
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e»;

b) *sostituire le parole:* «in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il» *con le seguenti:* «nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e nel».

---

#### 4.26

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,  
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea» *con le seguenti:* «, fermo restando quanto previsto al comma 2, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

---

#### 4.27

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,  
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto» *con le seguenti:* «e operano nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e».

---



#### **4.28**

FAZZOLARI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:* «Degli affidamenti eseguiti in deroga al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono beneficiare solo gli operatori economici in possesso di rating per la legalità. A tal fine gli uffici preposti al rilascio della suddetta certificazione devono rilasciare la stessa, se dovuta, entro 30 giorni dalla domanda. Al rilascio di tale certificazione hanno diritto, qualora ne ricorrano i presupposti, tutti gli operatori economici, senza limiti di fatturato».

---

#### **4.801**

GRASSO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le deroghe alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici previste dal presente comma devono essere obbligatoriamente adottate con atto motivato da parte dei Commissari straordinari.».

---

#### **4.29**

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 4, sostituire le parole:* «anche ai fini della valutazione di defianziamento degli interventi» *con le seguenti:* «Gli eventuali risparmi di spesa conseguiti attraverso l'attività di cui al presente comma possono essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento di ulteriori interventi su dighe e delle infrastrutture idriche che necessitino di interventi di messa in sicurezza».

---

#### **4.30 (testo 3)**

MORONESE, FLORIDIA, L'ABBATE

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le modalità e le deroghe di cui al presente comma, nonché quelle di cui al comma 2, fatta eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano

nazionale contro il dissesto, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

#### **4.500**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «possono avvalersi» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».*

---

#### **4.31**

MARGIOTTA, FERRAZZI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*«5-bis.* Nelle ipotesi di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previo esperimento infruttuoso dell'interpello di cui al medesimo articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di Regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, motivata, dalla rilevanza, dalla necessità e dall'urgenza dell'intervento, può nominare un Commissario straordinario per la realizzazione dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

*5-ter.* Per le procedure di affidamento dei lavori per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, il Commissario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici delle regioni, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

*5-quater.* Gli interventi funzionali alla realizzazione dei lavori di cui al comma *5-bis* costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

*5-quinquies.* Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

---

#### **4.32**

SUDANO, FARAONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Al comma 6, dopo le parole: «sicurezza stradale e adeguata mobilità» sono aggiunte le seguenti: «sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».*

*Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «5 milioni per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro».*

---

#### **4.501**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «può avvalersi» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».*

---

#### **4.850/100**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*All'emendamento 4.850, al capoverso 6-bis, dopo le parole: « Ministri dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: « dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»*

---

#### **4.850/101**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

*All'emendamento 4.850, al comma 6-bis sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**4.850/102**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*All'emendamento 4.850, al capoverso 6-bis, ultimo periodo, le parole: « in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e »*

---

**4.850/103**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*All'emendamento 4.850, al capoverso 6-ter, dopo le parole: « dal Ministero dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »*

---

**4.850/104**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*All'emendamento 4.850, al capoverso 6-ter, dopo le parole: « delle struttura pubblica cessa ogni » sono aggiunte le seguenti: « , la struttura pubblica si avvale della » e le parole: « ad organismi comunque competenti per il Sistema medesimo »*

---

**4.850/105**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*All'emendamento 4.850, al capoverso 6-ter, dopo le parole: « il trasferimento alla struttura pubblica » sono aggiunte le seguenti: « del personale dipendente del Consorzio Venezia Nuova, di Thetis e di Comer, e »*

---

#### 4.850

##### I RELATORI

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, noto come Sistema Mo.S.E., con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di completamento, collaudo e avviamento del Sistema, nonché alle procedure tecnico-amministrative per la gestione e la manutenzione del Sistema stesso. Per l'esecuzione delle attività di cui al precedente periodo, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico-amministrativo, per garantire la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, e il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno.

6-ter. Allo scopo di definire un efficace regime di gestione e manutenzione del Sistema Mo.S.E., con il decreto di cui al comma 6-bis sono, altresì, definiti i termini, le modalità e le risorse economiche occorrenti, anche mediante trasferimento delle risorse attualmente disponibili in capo agli organismi che operano nell'ambito della realizzazione e gestione del Sistema Mo.S.E., per la costituzione di apposita struttura pubblica, anche articolata su modelli societari, che sovrintende all'affidamento e alla vigilanza delle attività gestorie e manutentive del Sistema medesimo. La Struttura pubblica è composta dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dalla regione Veneto, dalla Città metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. La Struttura è composta e opera a mezzo di una dotazione economica finanziata

con oneri a carico del bilancio dello Stato anche per quanto riguarda i conferimenti dei componenti e gli oneri di gestione. A carico del bilancio dello Stato è posto ogni ripianamento delle eventuali passività di bilancio, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al fine di evitare duplicazioni di competenze e oneri ingiustificati, dalla data di costituzione della Struttura pubblica cessa ogni competenza alla realizzazione e alla gestione del Sistema Mo.S.E. in capo ad altri organismi e il decreto di cui al comma 6-*bis* disciplina il trasferimento alla Struttura pubblica delle risorse erogate dallo Stato ad organismi comunque competenti per il Sistema medesimo. Il decreto di cui al comma 6-*bis* disciplina, altresì, il subentro della Struttura pubblica nelle funzioni del Commissario di cui al medesimo comma 6-*bis* anche per quanto riguarda il raccordo con il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino -Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Le passività economiche causate nelle fasi precedenti alla costituzione della Struttura pubblica e le eventuali passività pendenti alla medesima data ovvero sopravvenute, costituiscono oneri a carico del bilancio dello Stato.

6-*quater*. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, le risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai Comuni della laguna di Venezia, ripartiti dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge del 29 novembre 1984 n. 798, sono ripartite, per le annualità 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.»

---

#### **4.851/100**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

*All'emendamento 4.851, al comma 6-bis alla fine aggiungere le parole: «e nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia dell'ambiente».*

---

#### **4.851/101**

BELLANOVA

*All'emendamento 4.851, dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:*

«6-*ter*. Al fine di sostenere l'occupazione e accompagnare i processi di riconversione industriale del porto di Taranto, all'articolo 4, del decreto-legge

29 dicembre 2016 n. 243, come modificato dalla Legge 27 febbraio 2018, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «trentasei mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) le parole «e 8.064.000 euro per l'anno 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 18.144.000 euro per l'anno 2020».

---

#### **4.851/102**

D'ALFONSO

*All'emendamento 4.851, dopo il comma 6-bis aggiungere i seguenti:*

«6-ter. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 6-bis è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.»

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.«

---

#### **4.851/103**

URSO

*All'emendamento 4.851, dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente comma:*

«6 bis.1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano altresì ai seguenti interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed emergenziali:

- Valichi alpini
  - Tratte ferroviarie internazionali
  - Opere stradali Strada Statale 36 e Strada Provinciale 72 / Olimpiadi invernali 2026».
-

#### **4.851/104**

D'ALFONSO

*All'emendamento 4.851, dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:*

«6-ter. Le attività di cui al comma 6-bis sono svolte nel rispetto delle norme previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

---

#### **4.851**

I RELATORI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Allo scopo di provvedere alla celere esecuzione degli interventi necessari al ripristino della piena operatività, anche in termini di sicurezza, del porto di Pescara, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di infrastrutturazione portuale di Pescara, ivi compresa l'escavazione dei fondali marini dalla direttrice di accesso ai bacini interni. Con lo stesso decreto sono definiti le modalità, le tempistiche, la struttura, i poteri straordinari, la modalità di coordinamento con le Amministrazioni e gli Enti competenti per l'ambito portuale di Pescara, da conferire al Commissario straordinario per l'esecuzione delle attività di cui al presente comma, nonché per la gestione degli interventi riguardanti le opere di sistemazione idraulica, riguardanti la deviazione del corso del fiume Pescara e la sistemazione del relativo alveo, da condursi in accordo con le competenti strutture della Regione Abruzzo.».

---

#### **4.201 (già 20.0.1 testo 2)**

FLORIDIA, D'ANGELO, LOREFICE, TRENTACOSTE, RUSSO

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio



o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione.

6-ter. In relazione alle disposizioni di cui al comma 6-bis i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza" e le "Previsioni definitive di cassa" sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;

6-quater. "Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:

"881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione Siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15/05/2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020, già destinate alla programmazione della Regione Siciliana che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone conseguentemente al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue;

881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) al comma 885 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro";»

---

#### **4.33 (testo 2)**

CAMPARI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, adottano i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

#### **4.34**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Sopprimere il comma 7.*

---

#### **4.35**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 7, dopo le parole: sono da intendersi conclusi i con le seguenti: «sono da intendersi ancora non conclusi i progetti finanziati relativi ai» e sostituire le parole da: «si provvede alla ricognizione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono adottate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di semplificazione*

delle procedure e della documentazione, ivi compresa la riapertura dei relativi termini, necessarie per l'assegnazione ai Comuni dei finanziamenti per i progetti inseriti nelle graduatorie dei programmi "6.000 campanili" e "Nuovi progetti di intervento"».

---

#### **4.36**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013» inserire le seguenti: «, n. 147,»;*

b) *al comma 9, sostituire le parole: «articolo 107, comma 3» con le seguenti: «articolo 107, terzo comma».*

---

#### **4.37**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze» aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali».*

---

#### **4.38**

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Al comma 7, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,» aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali».*

---

#### 4.39

FUSCO, PERGREFFI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, quarto periodo:*

1) *dopo le parole:* «fino a 3.500 abitanti per lavori» *inserire le seguenti:* «di importo non superiore a 200.000 euro»;

2) *sostituire le parole:* «strutture pubbliche comunali» *con le seguenti:* «reti idriche e fognarie, strutture ed edifici pubblici, o ad uso pubblico, comunali»;

b) *dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

«10-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della Strada Statale 675 "Umbro-Laziale", nel tratto finale Orte-Civitavecchia, pari alla lunghezza di 18 chilometri, utilizzando i fondi stanziati dal CEPE con delibera n. 121/2001, anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10-ter. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, e sono applicabili anche ai vigenti piani regolatori portuali. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati e approvati con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il singolo scalo interessato dall'adeguamento medesimo"».

---

#### **4.852**

I RELATORI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui all'articolo 17-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (cosiddetto "PNire 3"), a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite complessivo di 30 milioni per l'anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 1091, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

---

#### **4.40**

PERGREFFI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI

*Al comma 12 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le modalità e deroghe di cui al presente comma e ai commi 2 e 3 si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale contro il dissesto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 3 dicembre 2018 n. 145».

---

#### 4.41

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

*Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome».*

---

#### 4.42 (testo 2)

PATUANELLI, ROMANO, LUCIDI

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Al fine di evitare il blocco dei cantieri, di tutelare i lavoratori e di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo salva-cantieri. Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici, di lavori di importo pari o superiore ad euro 200.000,00 a base d'appalto, e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 100.000,00 a base d'appalto. Il predetto contributo, non gravante in alcun modo sull'aggiudicatario, rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine dell'aggiudicazione definitiva. La destinazione del contributo al Fondo è esclusa nell'ipotesi di gare aggiudicate da Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni. Le risorse del Fondo sono destinate alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici nell'ipotesi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore, nella misura del 70 per cento dei crediti non soddisfatti vantati dalle stesse.

12-ter. Le imprese di cui al comma 12-bis segnalano all'amministrazione aggiudicatrice i casi di mancata corresponsione dei corrispettivi loro dovuti per i lavori e le prestazioni maturati nei confronti dell'appaltatrice prima della presentazione della domanda di apertura della procedura di crisi da parte della stessa. L'amministrazione aggiudicatrice, ovvero su suo incarico il contraente generale, verifica la spettanza ed entità dei crediti insoddisfatti entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione da parte dei richiedenti; tale documentazione, trasmessa a cura dell'amministrazione ovvero del contraente generale all'appaltatore deve ritenersi idonea alla prova

dei crediti ove non specificamente contestata entro quindici giorni. Per i crediti ancora non corrisposti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'amministrazione aggiudicatrice anticipa il contributo nella misura di cui al comma 12-bis, provvedendo al versamento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda al Fondo, previa verifica effettuata secondo le modalità previste dal precedente periodo. Le somme versate sono rimborsate a carico del Fondo. Per le somme corrisposte ai creditori, il Fondo è surrogato nel credito nei confronti del debitore assoggettato alla procedura di crisi. Tale credito dovrà essere soddisfatto in via prioritaria rispetto all'ulteriore credito vantato dalle imprese beneficiarie delle risorse di cui al comma 12-bis.

12-*quater*. Ferma l'immediata operatività delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la determinazione delle modalità operative del Fondo è rimessa ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro trenta giorni da tale data.».

---

#### **4.43/100**

CONZATTI

*All'emendamento 4.43, dopo il capoverso «12-bis», aggiungere il seguente:*

«12-ter. Al fine del primo periodo del comma 13 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "nodo stazione di Verona", sono aggiunte le parole "nonché, delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di isola della Scala (Verona) ed il porto fluviale di Valdarò (Mantova).».

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «il seguente», con le seguenti: «i seguenti».*

---

#### **4.43/101**

CONZATTI

*All'emendamento 4.43, dopo il capoverso «12-bis», aggiungere il seguente:*

«12-ter. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;", sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già

soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2017".».

*Conseguentemente*, all'alinea, sostituire le parole: «il seguente», con le seguenti: «i seguenti».

---

#### **4.43**

##### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 è inserito il seguente:

*"148-bis.* Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017"».

---

#### **4.44**

##### LONARDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«12-bis. Al fine di completare gli interventi per la messa in sicurezza del viadotto che collega il quartiere Capodimonte al centro della città di Benevento, denominato ponte San Nicola, è autorizzata in favore del Comune di Benevento la spesa di euro 1,5 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---



#### **4.853/101**

BERNINI, MALAN, GALLONE, MALLEGGNI, VITALI

*All'emendamento 4.853, dopo il capoverso: "12-bis", inserire il seguente:*

«12-bis.1. Sono ritenuti prioritari ai sensi del comma 1, gli interventi di cui all'allegato III. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco di cui all'allegato III al presente decreto può essere eventualmente modificato e integrato».

Conseguentemente, dopo l'Allegato II aggiungere il seguente:

«Allegato III - Elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed emergenziali

(Articolo 4, comma 12-bis.1)

- Corridoi internazionali TEN-T
- Valichi alpini
- Tratte ferroviarie internazionali

---

#### **4.853/100**

PERGREFFI, RIVOLTA

*All'emendamento 4.853, al capoverso comma 12-quater sostituire le parole: «e la SS 639 in gestione all'ANAS» con le seguenti: «in gestione all'ANAS, nonché la ex SS 639».*

---

#### **4.853/102**

BATTISTONI, MALLEGGNI, GALLONE, MALAN

*All'emendamento 4.853, dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:*

«12-quater.1. Al fine di terminare la tratta Orte-Civitavecchia, come parte integrante del più ampio progetto Orte-Mestre, inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) all'interno della rete *trans* europea di trasporto (Ten-T) quale itinerario di livello *comprehensive network*, e al fine di consentire un più rapido collegamento del territorio umbro-laziale con il porto di Civitavecchia, l'Autostrada del Sole, l'itinerario internazionale E45 e il nuovo tratto autostradale in costruzione Civitavecchia-Livorno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della giunta regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del-

la legge di conversione del presente decreto, nomina, con proprio decreto, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori dell'asse Orte- Civitavecchia».

*Conseguentemente*, al comma 12-*quinqüies*, sostituire le parole «commi 12-ter e 12-quater» con le seguenti: «12-ter, 12-quater e 12-*quinqüies*».

---

#### **4.853/103**

FARAONE

*All'emendamento 4.853, dopo il comma 12-quater, inserire il seguente: «12-*quinqüies*. Al fine di favorire la realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Ragusa e Catania, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Cipe provvede all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera»*

---

#### **4.853/104**

ROMEO

*All'emendamento 4.853, dopo il comma 12-*quinqüies*, aggiungere il seguente:*

«12-*quinqüies*.1. Al fine di avviare la progettazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate alla strada statale 9-via Emilia, dal km 293,00 al km 298,00.».

---

#### **4.853/105**

D'ARIENZO, FERRAZZI

*All'emendamento 4.853, dopo il capoverso 12-*quinqüies*, aggiungere il seguente: «12-*sexies*. Al fine di dare impulso alle specifiche opere strategiche, entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto, il Presidente del consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con i Presidenti della giunta regionale della Lombardia e del Veneto, e delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano, nomina, con proprio decreto, i Commissari straordinari per gli interventi infra-*

strutturali relative alle tratte alta capacità ferroviaria Brescia-Verona-Padova, Verona-Brennero e terzo valico.»

---

#### **4.853**

I RELATORI

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. Al fine di consentire il riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i Progetti "Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole", "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova - Campasso" sono unificati in un unico Progetto il cui limite di spesa è definito in 6.943,23 milioni di euro. Le opere civili del "Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole" e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi dell'articolo 89 della Direttiva 2014/25/UE. E' autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi", avente un costo complessivo di 833 milioni di euro. Per la relativa copertura finanziaria, stante l'attuale disponibilità di 42 milioni di euro rinvenienti dal quinto lotto costruttivo, è assegnato a RFI S.p.A. l'importo di 791 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziato nell'ambito del "Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese", di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le risorse occorrenti per le maggiori esigenze connesse all'incremento di perimetro dell'intervento "Potenziamento Genova - Campasso" trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità dell'intervento "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi.

12-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decreto, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova.

12-*quater*. Al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale, e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Lombardia e con il Presidente della Provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-

ne del presente decreto, apposito Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la SS 36 e la SS 639 in gestione all'ANAS e la SP 72 in gestione alla Provincia di Lecco.

*12-quinquies.* Con i decreti di cui ai commi 12-ter e 12-quater sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere, l'eventuale compenso del Commissario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni.»

---

#### 4.45

BERUTTI, MALLEGGNI, GALLONE, VITALI, GASPARRI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*12-bis.* Al fine di garantire la prosecuzione delle attività per la realizzazione della linea AV/AC Terzo valico dei Giovi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta la nomina di un Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni».

---

#### **4.854**

I RELATORI

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-bis. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "fondo", sono aggiunte le seguenti: "di esclusiva competenza dello Stato" e dopo le parole "nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdarò (Mantova)».

---

#### **4.855/100**

BERNINI, MALAN, MALLEGGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI

*All'emendamento 4.855, al capoverso "12-bis", sostituire le parole «sono in ogni caso escluse» con le seguenti: «sono sempre sussistenti»*

---

#### **4.855/101**

MARGIOTTA, D'ALFONSO, FERRAZZI

*All'emendamento 4.855, sostituire le parole da: « sono emanati» fino alla fine, con le seguenti: « siano vistati e registrati alla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità ai sensi della normativa vigente»*

---

#### **4.855**

I RELATORI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti sono emanati in conformità al parere favorevole sulla legittimità dello schema di atto

esaminato, reso dall'Avvocatura generale dello stato a richiesta dell'amministrazione precedente.".»

---

#### **4.856**

I RELATORI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "2-bis. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato è presieduto dal ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal ministro presente più anziano per età".»

---

#### **4.857/100**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

*All'emendamento 4.857, sopprimere la lettera b).*

---

#### **4.857**

I RELATORI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021";

b) al comma 7, è aggiunto, in fine il seguente periodo "Per la realizzazione di tali interventi trova applicazione l'art. 1, ultimo capoverso, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2017 n. 28223 pubblicato in GURI n. 258/2007, fermo il disposto dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 come modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.";

c) al comma 9, le parole: "con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".».

---

#### **4.46**

DAMIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«12-bis. Al fine di potenziare il sistema ferroviario della Regione Puglia, di ridurre l'impatto ambientale delle polveri sottili derivate dal trasporto su gomma o su rotaia con vetture a trazione biodiesel, di decongestionare il traffico veicolare che insiste nella tratta tra Barletta e Spinazzola, è autorizzata la elettrificazione della tratta ferroviaria Canosa di Puglia-Minervino Murge-Spinazzola in aggiunta alla tratta Barletta-Canosa di Puglia già prevista dal piano di potenziamento della linea Barletta-Spinazzola. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147.».

---

#### **4.47**

MARGIOTTA, FERRAZZI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 69 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Nell'ambito delle procedure per la localizzazione, l'aggiudicazione e la realizzazione di appalti pubblici la colpa grave è esclusa quando l'azione amministrativa si è conformata a una sentenza della magistratura che non sia stata ancora riformata nel grado successivo del giudizio o si è conformata a Linee Guida dell'Autorità nazionale anticorruzione o di altra autorità amministrativa sovraordinata o comunque a qualsiasi altra tipologia di atto proveniente dalle stesse autorità di carattere interpretativo, applicativo o comunicativo. La colpa grave è esclusa comunque in relazione all'esercizio di poteri e valutazioni discrezionali che attengano all'applicazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative caratterizzate da particolare complessità e incertezza, secondo il parametro della media diligenza. Nei casi di cui al periodo precedente, la colpa grave è certamente esclusa quando il dipendente pubblico è in grado di dimostrare di aver svolto un'applicazione at-

tendibile delle disposizioni vigenti. Prima della conclusione della fase istruttoria e, in ogni caso, prima dell'adozione di qualsiasi atto che possa essere suscettibile di pubblicità o conoscenza da parte di terzi, il pubblico ministero è tenuto a verificare con ogni possibile priorità la sussistenza di una delle cause di esenzione previste dal presente comma e in caso di esito positivo della verifica, disporre con sollecitudine l'archiviazione del fascicolo istruttorio."».

---

#### **4.0.850/100**

BERNINI, MALAN, PAGANO, QUAGLIARIELLO, MALLEGNI, GALLONE, VITALI

*All'emendamento 4.0.850, al comma 2, dopo le parole «non superiore» aggiungere le seguenti: «al doppio».*

---

#### **4.0.850/101**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*All'emendamento 4.0.850, al comma 2, dopo le parole «non superiore» aggiungere le seguenti: «al doppio».*

---

#### **4.0.850/102**

BERNINI, MALAN, PAGANO, QUAGLIARIELLO, MALLEGNI, GALLONE, VITALI

*All'emendamento 4.0.850, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Della struttura di supporto possono far parte soggetti esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera la struttura, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga



ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate al successivo comma 9. »

---

#### **4.0.850/103**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*All'emendamento 4.0.850, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: «Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Della struttura di supporto possono far parte soggetti esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera la struttura, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate al successivo comma 9».*

---

#### **4.0.850/104**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*All'emendamento 4.0.850, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di tre anni e può essere rinnovato nei limiti delle risorse individuate al successivo comma 9».*

---

#### **4.0.850/105**

BERNINI, MALAN, PAGANO, QUAGLIARIELLO, MALLEGGNI, GALLONE, VITALI

*All'emendamento 4.0.850, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di tre anni e può essere rinnovato nei limiti delle risorse individuate al successivo comma 9.»

---

#### **4.0.850/106**

CASTALDI, DI GIROLAMO

*All'emendamento 4.0.850, capoverso «articolo 4-bis», al comma 4, sostituire le parole da: «con compiti di indirizzo» fino a: «livelli di governo coinvolti» con le seguenti: «con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonché di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti».*

---

#### **4.0.850/107**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*All'emendamento 4.0.850, apportare le seguenti modifiche:*

1. *Al comma 4, al primo periodo, dopo la parola «nonché» inserire le seguenti «di informazione e partecipazione delle popolazioni coinvolte e» e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché da un rappresentante delle associazioni che compongono l'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso costituito dalle rappresentanze regionali delle associazioni: WWF, Legambiente, Montain Wilderness, Arci, Pronatura, Cittadinanza attiva, Italia nostra, Gadit guardie ambientali d'Italia, Club Alpino Italiano e CAI FIAB»;*

2. *Al comma 6 sostituire le parole da: «e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e opera nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica»;*

3. *Al comma 7, dopo le parole «e l'uso potabile della risorsa captata dallo stesso» inserire le seguenti: «nonché la salute dei cittadini e la sicurezza ambientale» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tra gli interventi di*

messa in sicurezza e tutela dell'acquifero è prevista la delocalizzazione di tutte le sostanze pericolose stoccate all'interno dei Laboratori dell'I.N.F.N.»

---

#### **4.0.850/108**

CASTALDI, DI GIROLAMO

*All'emendamento 4.0.850, capoverso «articolo 4-bis», al comma 4, dopo le parole: «e uno del Ministero dell'Istruzione», inserire le seguenti: «, nonché un rappresentante ciascuno rispettivamente per la ASL di Teramo e quella di L'Aquila.».*

---

#### **4.0.850/109**

DI GIROLAMO, CASTALDI

*All'emendamento 4.0.850, capoverso «articolo 4-bis», al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al terzo periodo, dopo le parole: «determinati dall'attività del Commissario straordinario», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cui compete altresì la messa in sicurezza delle infrastrutture, quali le gallerie autostradali e i laboratori.*

---

#### **4.0.850/110**

COLTORTI

*All'emendamento 4.0.850, al comma 7, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 94, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».*

---

#### **4.0.850/111**

D'ALFONSO

*All'emendamento 4.0.850, al comma 10 sostituire le parole «20 milioni l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021» con le seguenti: «70 milioni l'anno 2019, 100 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021».*

*Conseguentemente*

Al comma 12 sostituire le parole «pari a 21,5 milioni per l'anno 2019 e 51,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» con le seguenti: «»pari a 71,5 milioni per l'anno 2019 e 101,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021«.

---

**4.0.850**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, è nominato un Commissario straordinario con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di tre anni e può essere rinnovato.

2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da personale delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle amministrazioni territoriali, degli Enti e degli Istituti di ricerca e delle Università, nonché di ANAS SpA.

4.E' costituita una "Cabina di coordinamento", presieduta dal Presidente della Regione Abruzzo, con compiti di indirizzo, di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti, nonché di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento è composta dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai Sindaci dei Comuni di L'Aquila e

Teramo, da due rappresentanti dell'ANCI, uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, nonché da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La costituzione e il funzionamento della cabina di coordinamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Con il decreto di cui al comma 3, sono stabiliti i termini, le modalità e le tempistiche per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, nonché la costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario. Il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.

7. Per la specificità del sistema di captazione delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e all'interno dei Laboratori dell'I.N.F.N., al fine di garantire la tutela dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei Laboratori stessi, non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall'attività del Commissario Straordinario. Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza come determinati dall'attività del Commissario straordinario. La messa in sicurezza, di cui all'articolo 94, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività preesistenti, quali le gallerie autostradali e i laboratori, è garantita dagli interventi determinati dal Commissario Straordinario.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Com-

missario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.

9. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 3 provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

10. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, è autorizzata la spesa di 20 milioni l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.

11. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 21,5 milioni per l'anno 2019 e 51,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

#### 4.0.1

PERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Norme in materia di lavori pubblici, di competenza delle province e del relativo personale)*

1. Ai fini dell'accelerazione dei lavori pubblici di competenza delle province, con riguardo ai piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole nonché per la predisposizione di idonei servizi e strutture ricettive, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80 nonché l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 59 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 100 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

2. All'articolo 1 comma 1078 della legge n. 205 del 2017, le parole: "per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072" sono sostituite dalle seguenti: "per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076, ferma restando la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria- allegato 4.2 - al decreto legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni - punto 5.4.10".

3. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento di attività di progettazione, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario".

4. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 le parole: "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono soppresse;

b) all'articolo 1, comma 845, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 le parole: "nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014" sono soppresse.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### **4.0.3 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

*(Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio)*

1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti";

b) dopo il comma 859 è inserito il seguente:

"859-bis. Per i contributi assegnati per l'anno 2018, il recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attività preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019"».

---

#### **4.0.4 (testo 2)**

L'ABBATE, ORTOLANI, QUARTO, MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso)*

1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono attribuiti compiti di coordinamento realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione Europea e superare le



suddette procedure d'infrazione nonché tutte le procedure d'infrazione relative alle medesime problematiche.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.

3. Le Regioni, avvalendosi dei rispettivi Enti di Governo d'ambito e i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli Enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti gli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie ulteriormente necessarie rispetto a quelle già stanziare e disponibili, con riferimento anche al completamento degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce: la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico; la dotazione organica e finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.

5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario opera presso il Ministero della tutela dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, a seguito del provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le risorse confluiscono direttamente nella contabilità speciale con le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2, dopo le parole: "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", sono inserite le seguenti: "o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni";

*b)* al comma 9 dopo le parole: "apposite convenzioni" sono aggiunte le seguenti: "della Sogesid S.p.A., nonché"; dopo le parole: "nell'ambito delle aree di intervento", sono aggiunte le seguenti: "e del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente";

*c)* al comma 9 dopo le parole: "della finanza pubblica." sono aggiunte le seguenti: "Al personale di cui il Commissario si avvale, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66".

#### 4.0.5

PATUANELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)*

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti

locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".»

---

#### **4.0.70 (già 5.0.8)**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)*

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019- 2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".".

---

**4.0.100 (già 5.0.10)**

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)*

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

---

**4.0.110 (già 5.0.11)**

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,  
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)*

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

---

**4.0.120 (già 5.0.12)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)*

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019- 2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95».

---

**4.0.851/100**

BOLDRINI, COLLINA, BINI

*All'emendamento 4.0.851, al comma 2 sostituire le parole «sentita la regione o la provincia autonoma interessata» con le seguenti: « d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata»;*

---

**4.0.851/101**

BOLDRINI, COLLINA, BINI

*All'emendamento 4.0.851, al comma 2 sopprimere le parole «, anche della carriera prefettizia,».*

---

#### **4.0.851/102**

GALLONE, MALLEGGNI, MALAN

*All'emendamento 4.0.851, aggiungere infine i seguenti commi*

«10. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, di Consip S.p.A. e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, di Invitalia S.p.A. che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

11. Decorsi i 90 giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare tutti i lavori di cui al comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici ove esistenti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

12. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione ad uso scolastico per almeno 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori. ».

---

#### **4.0.851**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria).*

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, previsti negli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi

dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo, anche in deroga a quello previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per provvedere all'ammissione a finanziamento.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di un Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento, individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il finanziamento, erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario straordinario opera in qualità di Commissario ad acta.

4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in questione, il Commissario straordinario può avvalersi, previa convenzione, di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza.

5. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, per gli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che siano ritenuti prioritari, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addvenire all'aggiudicazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, si applicano le disposizioni previste ai commi 2,3 4, 6,8, e 9 del presente articolo.

6. Agli interventi di cui al comma 1 e 5, non si applicano le disposizioni per la risoluzione degli accordi previste dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al precedente comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.

8. Al presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del presente decreto-legge.



9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera.».

---

#### **4.0.853/100**

MALLEGNI, GASPARRI, GALLONE, VITALI, MALAN

*All'emendamento 4.0.853, al capoverso "Art. 4-bis", comma 1, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «20 milioni»*

---

#### **4.0.853/101**

MARGIOTTA, FERRAZZI

*All'emendamento 4.0.853, sostituire le parole da «dell'autorizzazione di spesa» fino alle parole «dicembre 2017, n. 205» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

---

#### **4.0.853**

I RELATORI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento delle sedi di servizio del medesimo Corpo.»

*Conseguentemente, all'articolo 29, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

---

#### **4.0.6**

D'ANGELO, FLORIDIA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Commissario straordinario per la città di Messina)*

1. Al fine di consentire il risanamento delle aree degradate della Città di Messina nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Per il sollecito espletamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato un Commissario straordinario, per la durata di un anno rinnovabile o prorogabile per un ulteriore anno.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

4. Il Commissario straordinario riferisce sulle attività e sulle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, delega, per il coordinamento e la vigilanza sul Commissario il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che per tali attività delegate si avvale delle proprie strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Al Commissario straordinario di cui al comma 2 non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.

6. Per l'espletamento delle attività di sgombero delle baracche e di bonifica delle aree degradate della Città di Messina, nonché di trasferimento delle famiglie interessate nei locali messi a disposizione dal Comune di Messina o da altri enti pubblici o privati, il Commissario straordinario può avvalersi di apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base delle priorità e delle specifiche indicazioni commissariali senza alcun onere aggiuntivo per la

finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi e può stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attività di programmazione, di progettazione, per le procedure di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, per la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario può avvalersi, oltre che degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Messina, anche delle strutture e degli uffici regionali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per attività tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

8. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. A tal fine il medesimo Commissario straordinario emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

9. Gli atti adottati ai sensi del comma 8 sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'avvio e l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti della metà.

10. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

11. Ai giudizi di cui al comma 10 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo.

12. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

13. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## **Art. 5**

### **5.1**

MARTELLI, DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.3**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 5.4

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 5. - (*Norme in materia di rigenerazione urbana*) - 1. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio-economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, il presente decreto definisce i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, individua i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali, le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzarsi negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico.

2. Ai fini di cui al comma 1, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano;

d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

m) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

n) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

Art. 5-bis. - (*Piano nazionale per la rigenerazione urbana*) - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Gli obiettivi del Piano di cui al comma 1 sono:

a) la messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;

b) la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;

c) la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

d) la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione;

e) la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere;

f) la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;

g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane;

3. Il Piano nazionale di cui al comma 1, è inserito annualmente, con apposito allegato, nel Documento di economia e finanza e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la descrizione degli obiettivi del Piano nazionale di rigenerazione urbana;

*b)* la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;

*c)* l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

*d)* costi stimati per ciascuno degli interventi;

*e)* risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;

*f)* stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

*g)* quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

4. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

*Art. 5-ter. - (Fondo nazionale per la rigenerazione urbana) - 1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

*a)* al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

*b)* al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

*c)* al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

*d)* al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

*e)* alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

*Art. 5-quater. - (Riparto delle risorse per la rigenerazione urbana) -*

*1.* Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dal 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*2.* Il decreto di cui al comma 1 ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi da destinare al cofinanziamento dei bandi regionali di cui all'articolo 5-septies, tenuto conto dei criteri e dei principi fissati dal decreto di cui all'articolo 5-ter, comma 3, delle risorse stanziato dalle singole Regioni e dell'esito dei bandi regionali di cui all'articolo 5-septies.

*Art. 5-quinquies. - (Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana) - 1.* Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di intervento di rigenerazione urbana selezionati con i Bandi regionali di cui all'articolo 5-septies, rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5-bis, sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui all'articolo 5.

*Art. 5-sexies. - (Compiti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano) - 1.* Ai fini di cui all'articolo 5, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano disposizioni, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di cui all'articolo 5-bis, prevedano:

*a)* il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;

*b)* il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale, non superiore al 20 per cento di quella originaria, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

*c)* la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

*d)* l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

*e)* la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;



f) la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana comportante demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione edilizia, di seguito rottamazione edilizia;

g) l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;

h) la possibilità per i Comuni, con apposita deliberazione, di consentire, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, di insediare negli immobili, in attesa dell'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, per un periodo non superiore a tre anni, ove del caso in deroga agli articoli 27 e 79, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, usi temporanei anche in deroga a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generati;

i) l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi pubblico/privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana;

l) la destinazione ad edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;

m) il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

2. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 5, ciascuna Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per l'individuazione da parte dei Comuni degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individua le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

3. Le Regioni, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 5-*septies* possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.

Art. 5-*septies*. - (*Bandi regionali per la rigenerazione urbana*) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicano il Bando per la rigenerazione urbana, di seguito Bando, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana.

2. Il bando di cui al comma 1 definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricom-

presi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando di cui al comma 1 per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispose la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

*Art. 5-octies. - (Piani comunali di intervento di rigenerazione urbana) - 1.* Ai fini di cui all'articolo 5, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenerazione urbana intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme organico degli interventi ri-

tenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3, devono deve essere corredate dalla seguente documentazione di base:

*a)* l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano;

*b)* la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

*c)* la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario di massima;

*d)* uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati;

Le proposte di Piano prevedono, altresì:

*a)* per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, ed agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile.

*b)* la previsione di realizzazione o individuazione di alloggi di edilizia temporanea, nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

*c)* la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

*d)* la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti da demolizione o costruzione;

Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

*a)* immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

*b)* immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

5. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano di rigenerazione urbana richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più Comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana ai sensi del comma 5, costituisce il presupposto per l'accesso al bando regionale di cui all'articolo 5-*septies* e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione di risorse del Fondo di cui all'articolo 5-*ter*.

*Art. 5-novies. - (Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)*  
- 1. I Piani di cui all'articolo 5-*septies* e i relativi interventi di attuazione sono

ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, ferma restando l'applicazione delle misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.

2. I Piani di cui all'articolo 5-*septies* che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal Comune, e ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 5-*octies*, comma 4, devono prevedere:

a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico;

3. L'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione" sono aggiunte le parole: "e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo".

4. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 135 del 2001, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come ZTO di tipo A (centro storico), delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

6. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di 12 mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano causato da tale inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 6, sino a tre volte. Tale aumento viene sospeso a fronte di un riutilizzo, anche

temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno 3 anni"».

*Art. 5-decies. - (Attuazione degli interventi) - 1.* Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Ai fini di cui all'articolo 5, negli ambiti ricompresi nei Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi:

*a)* interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C;

*b)* salvo quanto previsto all'articolo 5-*novies*, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

1) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del piano o dei piani in cui gli interventi sono realizzati;

2) con modifiche delle destinazioni d'uso;

3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.

4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione si applicano le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

*Art. 5-undecies. - (Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana) 1.* Ad integrazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5-*ter*, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani di cui all'articolo 5-*octies* costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con

il sostegno della Cassa depositi e prestiti, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di Fondi comuni di investimento. A tal fine, i Comuni:

*a)* possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani selezionati con bando regionale. Il prestito dovrà essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

*b)* possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani selezionati dai bandi regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*Art. 5-duodecies. - (Semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa) - 1.* Al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "*3-bis.* Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.";

*b)* all'articolo 9, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni pianovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati."

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

*"a)* quando l'autorità espropriale approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile."

3. All'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

"*e*-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati."

4. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile."

5. Nell'aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in Consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al Comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito oggetto di rigenerazione urbana.

*Art. 5-terdecies. - (Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee) - 1.* Ai fini di cui all'articolo 5, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza; libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1, sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

*a*) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione;

*b*) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando di cui all'articolo 5-*septies*.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso.

4. I Comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti nonché avvalersi di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono altresì utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dall'articolo 5, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partnership Pubblico-privata, che devono essere redatti nelle forme adatte a ottenere il co-finanziamento comunitario. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi Concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica, valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. La partnership pubblico privata, per le finalità del presente comma, può essere costituita per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

*Art. 5-quaterdecies. - (Incentivi fiscali) - 1.* Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano di cui all'articolo 5-octies:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

b) alla Tasi di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

2. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per



cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto.

6. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi,

8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

9. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana è consentita, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, la riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le

distanze tra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la Classe B di certificazione energetica o riducano almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42.

*Art. 5-quinquiesdecies. - (Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana) - 1.* All'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il Consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del Sindaco ai sensi degli artt. 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato."

*Art. 5-Sexiesdecies. - (Copertura finanziaria) - 1.* Ai maggiori oneri di cui agli articoli 5-ter, 5-undecies e 5-quindecies pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 31 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli previsti, i regimi di esenzione, esclusione a favore fiscale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2017, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati"».

---

## 5.6

MARTELLI, DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione, nell'ambito di programmi di intervento e progetti di rigenerazione urbana, è possibile derogare alle distanze dai fabbricati previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle distanze previste dal codice civile, nelle zone B e C di piano regolatore, nonché dei limiti di densità edilizia e altezza dei fabbricati nell'ambito urbano consolidato intorno all'area di intervento, previo rilascio del permesso a costruire approvato dal comune competente».

---

## 5.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Norme in materia di rigenerazione urbana*) - 1. Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione, nell'ambito di programmi di intervento e progetti di rigenerazione urbana, è possibile derogare alle distanze dai fabbricati previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle distanze previste dal codice civile, nelle zone B e C di piano regolatore, nonché dei limiti di densità edilizia e altezza dei fabbricati nell'ambito urbano consolidato intorno all'area di intervento, previo rilascio del permesso a costruire approvato dal Comune competente».

---

## 5.10

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5 (*Norme in materia di rigenerazione urbana*)- 1. Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione, nell'ambito di programmi di intervento di rigenerazione urbana, è possibile derogare alle distanze dai fabbricati previsti dal decreto ministeriale n. 1144 del 1968, nel rispetto delle distanze previste dal codice civile, nelle zone B e C di piano regolatore, nonché dei limiti di densità edilizia e altezza dei fabbricati nell'ambito urbano consolidato

intorno all'area di intervento, previo rilascio del permesso a costruire approvato dal Comune competente».

---

## 5.8

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano

una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui ai comma 1.

3. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

*a)* all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

*b)* alla Tasi di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*c)* alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

4. I comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore ai 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

5. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

6. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

7. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

10. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

11. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana è consentita, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, la riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la Classe B di certificazione energetica o riducano almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42.

12. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

Entro la data del 31 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

13. Qualora le misure di cui al comma 12 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli previsti, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2017, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

---

## 5.9

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) ai finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

*d)* al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

*e)* alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dal 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 31 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

6. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli previsti, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2017, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».



## 5.11

FERRAZZI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine di concorrere» fino a: «con interventi di demolizione e ricostruzione» con le seguenti: «Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:».*

---

## 5.5 (testo 2)

MORONESE, PATUANELLI, FLORIDIA, L'ABBATE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) sopprimere la lettera a);

2) alla lettera b), sostituire le parole da: «dello stesso decreto» fino a: «380 del 2001» con le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

3) aggiungere, in fine, la seguente lettera: «b-bis) le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso articolo 9.»

---

## 5.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

## 5.15

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limiti di distanza tra fabbricati, in tutti i casi in cui l'intervento di demolizione e ricostruzione è autorizzato, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittime preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. È sempre applicabile la disposizione di cui all'articolo 9, primo comma, numero 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, in riferimento ai nuovi edifici, intendendosi per tali gli edifici o parti e/o sopraelevazioni costruiti per la prima volta e quelli oggetto di abbattimento e ricostruzione ricostruiti senza il rispetto della sagoma preesistente e dell'area di sedime."»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: "possono" con: "devono";

2) alla lettera a) dopo le parole: "esistenti" aggiungere le seguenti: "e misure di svantaggio";

3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse."».

---

## 5.16

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice

civile costituzionalmente orientate e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie ai soli limiti di distanza del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, solo in caso di nuova costruzione a seguito di abbattimento e ricostruzione su stesso sedime e con rispetto delle volumetrie esistenti, nel rispetto delle distanze legittime preesistenti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali\* a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici di specifiche aree territoriali comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario, che non siano in contrasto con il decreto ministeriale n.1444 del 1968 e che siano orientate ad un arresto del consumo di suolo, con priorità del riuso del patrimonio esistente e delle aree dismesse."»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire la parola: "possono" con: "devono";
- 2) alla lettera a) dopo le parole: "esistenti" aggiungere le seguenti: "e misure di svantaggio";
- 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse."».

---

## 5.17

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo le parole: "tramite la riduzione" sono aggiunte le seguenti: "del consumo del suolo,"»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'alinea, la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono";
- 2) alla lettera a), dopo la parola: "esistenti," sono aggiunte le seguenti: "e misure di svantaggio";

3) dopo la lettera *b*) è aggiunta, in fine, la seguente:

"*b-bis*) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse."».

---

## 5.13

MARGIOTTA

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:*

«*a*) l'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*bis*. - (*Deroghe ai decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*) - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e alle disposizioni del medesimo decreto sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi nell'ambito della formazione o revisione di strumenti urbanistici anche a carattere attuativo, comunque denominati dalla normativa regionale e funzionali ad un assetto complessivo e unitario di specifiche aree territoriali, nonché per gli interventi in diretta attuazione dei piani urbanistici generali siti in ambiti urbani consolidati individuati da comuni.

*1-bis*. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati nonché degli altri standard di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto, per questi ultimi, di quanto già eventualmente esistente nell'ambito oggetto di intervento.

*1-ter*. L'intervento di demolizione e ricostruzione è comunque consentito nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuato assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Qualora non vi sia coincidenza anche parziale con l'area di sedime dell'edificio preesistente, la ricostruzione è effettuata nel rispetto delle distanze vigenti per le parti eventualmente non coincidenti con l'area di sedime.

*1-quater*. Fino alla approvazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fatte salve le disposizioni regionali vigenti ove più favorevoli, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale variazione della volumetria è consentito, anche in caso di sopraelevazione, il mantenimento della distanza originaria degli edifici antistanti pur se inferiori a dieci metri

e l'eventuale modifica della stessa purché in misura non inferiore a quella preesistente."».

---

#### **5.14 (testo 2)**

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI, PAPTATHEU, CONZATTI, STEGER

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:*

«a) l'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis. - (*Deroghe al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*) - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e alle disposizioni del medesimo decreto sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi nell'ambito della formazione o revisione di strumenti urbanistici anche a carattere attuativo, comunque denominati dalla normativa regionale e funzionali ad un assetto complessivo e unitario di specifiche aree territoriali, nonché per gli interventi in diretta attuazione dei piani urbanistici generali siti in centri storici e ambiti urbani consolidati individuati dai comuni.

*1-bis.* Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati nonché degli altri *standard* di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto, per questi ultimi, di quanto già eventualmente esistente nell'ambito oggetto di intervento.

*1-ter.* L'intervento di demolizione e ricostruzione è comunque consentito nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuato assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Qualora non vi sia coincidenza anche parziale con l'area di sedime dell'edificio preesistente, la ricostruzione è effettuata nel rispetto delle distanze vigenti per le parti eventualmente non coincidenti con l'area di sedime. Nei limiti delle normative regionali in materia di edilizia, con riferimento alle distanze tra edifici è altresì consentita la sopraelevazione nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

*1-quater.* Fino alla approvazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fatte salve le disposizioni regionali vigenti ove più favorevoli, nel caso di interventi di sopraelevazione e di interventi di demolizione e ricostruzione

anche con eventuale variazione della volumetria è consentito, anche in caso di sopraelevazione, il mantenimento della distanza originaria degli edifici antistanti pur se inferiori a dieci metri e l'eventuale modifica della stessa purché in misura non inferiore a quella preesistente."».

---

## 5.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) all'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali."».

---

## 5.19 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sopprimere le parole da: "possono prevedere" fino a: "n.1444, e"».

---

## 5.20

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre» e dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «possono introdurre».*

---

## 5.21

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «1-bis».*

---

## 5.22 (testo 2)

PERGREFFI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI,  
PAZZAGLINI, RUFA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «legittimamente preesistenti» inserire le seguenti: «compresa quella tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti»; dopo le parole: «demolizione e ricostruzione» inserire le seguenti: «, anche in caso di sopraelevazione,»; e sostituire le parole: «la coincidenza dell'area del sedime e del volume» con le seguenti: «la coincidenza dei limiti dell'area del sedime»;*

2) *al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «di quest'ultimo» con le seguenti parole: «degli edifici circostanti»;*

3) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«1-bis. Al fine di raggiungere le finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze regionali, i comuni possono individuare, anche su iniziativa privata, aree, complessi di immobili o singoli immobili nei quali promuovere interventi di rigenerazione urbana che sono qualificati di interesse pubblico ed approvati previa convocazione della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la cui determina conclusiva di approvazione dell'intervento dà atto della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera anche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.*

*1-ter. Le aree di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in caso di loro comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione, conformazione delle stesse, possono essere monetizzate.*

*1-quater. Le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al comma 1-ter sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei fabbisogni di dotazioni territoriali e di servizi riferiti all'ambito urbano in cui è localizzato l'intervento di cui al comma 1.».*

---

### 5.23

DE BERTOLDI, URSO, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-ter», aggiungere i seguenti:*

*«1-quater.* Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il Fondo per la rigenerazione urbana sostenibile con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a sostegno delle misure volte a favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

*1-quinquies.* L'articolo 11-ter (*Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee*) del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è sostituito dal seguente:

*"Art. 11-ter. - (Incremento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana) - 1.* A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca, le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

- a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;*
- b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;*
- c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;*
- d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato;*
- e) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;*
- f) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;*
- g) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;*
- h) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.*

2. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies*, sono versate, nel limite di 5 milioni, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel Fondo per la rigenerazione urbana sostenibile, istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico"».

---



## 5.24

### COLLINA

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere i seguenti:*

«*1-quater.* Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il Fondo per la rigenerazione urbana sostenibile con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a sostegno delle misure volte a favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

*1-quinquies.* L'articolo 11-ter (*Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee*) del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 11-ter. - (*Incremento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana*) - 1. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca, le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

- a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
- b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
- c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato;
- e) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
- f) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
- g) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
- h) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

2. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies*, sono versate, nel limite di 5 milioni, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel Fondo per la rigenerazione urbana sostenibile, istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico"».

---

## 5.25

VITALI

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere i seguenti:*

«*1-quater.* Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il Fondo per la rigenerazione urbana sostenibile con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a sostegno delle misure volte a favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

*1-quinquies.* L'articolo 11-ter (*Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee*) del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 11-ter. - (*Incremento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana*) - 1. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca, le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato;

e) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;

f) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;

g) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;

h) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

2. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies*, sono versate, nel limite di 5 milioni, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel Fondo per la rigenerazione urbana sostenibile, istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico"».

---

### 5.28

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, PICHETTO FRATIN, PAPATHEU, GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, BARACHINI, BERARDI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque" sono soppresse.

---

### 5.26

CIRIANI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente :*

«*b-bis*) all'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo la lettera *e-quinquies*), è aggiunta la seguente:

"*e-sexies*) a parità di superficie coperta, e nel rispetto delle generali normative igienico - sanitarie interessanti locali adibiti a permanenza di persone, le opere edilizie interne ai fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali del fabbricato, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa"».

---

### 5.27

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, PICHETTO FRATIN, PAPATHEU, GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, BARACHINI, BERARDI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 6, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 dopo la lettera *e-quinquies* è inserita la seguente:

"*e-sexies*) l'installazione di pergolati, di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo, così come definite dalla norma EN UNI 13561 e dalla EN UNI 1932"».

---

## 5.29

MARGIOTTA

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) all'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*i-bis*) relativi alla valutazione sismica degli edifici nonché all'attività di progettazione preordinata alla riqualificazione sismica".

*b-ter*) all'articolo 16, comma 1-*bis* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232 dopo le parole: "per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*) sono aggiunte le seguenti: "lettera *i-bis*)".

*b-quater*) per gli interventi di cui alla lettera *i-bis*) dell'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riconoscimento della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-*bis* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni è collegato all'avvio dei lavori conseguenti ai predetti interventi».

---

## 5.30

GALLONE, MALLEGNI, BERUTTI, VITALI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, BARACHINI, BARBONI, DE SIANO, PEROSINO, DAMIANI, GALLIANI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis*. Al fine di proseguire la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, e in particolar modo di favorire la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori, il Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 26 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è trasformato nel Comitato nazionale permanente per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori.

*1-ter*. La composizione, la nomina dei componenti e il funzionamento del Comitato restano disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015.

*1-quater.* I comuni interessati trasmettono i progetti di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, entro il 30 giugno di ciascun anno.

*1-quinquies.* Il Comitato valuta i progetti dei comuni sulla base dei criteri già definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015 e tra questi la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori mediante l'impiego di edifici dismessi e inutilizzati per iniziative sociali, sportive e culturali a favore degli stessi, ove tali strutture siano ubicate in zone adatte a tali scopi.

*1-sexies.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato con una dotazione pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

*1-septies.* Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere contenente un'indicazione analitica dei progetti presentati e quelli finanziati.

*1-octies.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-sexies, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### **5.36 (già 1.692)**

Assuntela MESSINA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Ai fini di cui al comma 1, le regioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dettano disposizioni relative alla perequazione e alla compensazione urbanistiche, ferma restando la possibilità di esproprio in attuazione dei vincoli ablativi confermati o istituiti dalla pianificazione, e disciplinano, altresì, le forme di pubblicità alle quali sono soggetti i trasferimenti di previsioni edificatorie di cui alla presente legge. Le leggi regionali, in applicazione del principio di cui all'articolo 42 della Costituzione che attribuisce funzione sociale alla proprietà, prevedono la possibilità per i comuni di ottenere in sede di attuazione dei loro piani urbanistici, dai proprietari delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative a fini edificatori, contributi all'elevazione delle dotazioni di servizi pubblici maggiori di quelli ordinariamente prescritti, contributi monetari per oneri di urbanizzazione e per realizzazione di opere pubbliche primarie e secondarie anche in misura maggiore di quanto stabilito dalle spe-

cifiche deliberazioni degli enti competenti, nonché contributi, anche in forma di cessione gratuita di aree o di porzioni concordate di edilizia libera realizzata, alla soluzione dei problemi di edilizia residenziale pubblica. Le leggi regionali indirizzano i comuni facenti parte del territorio di riferimento affinché gli strumenti perequativi e compensativi e le altre modalità di incentivazione urbanistica siano esercitati garantendo alle amministrazioni il conseguimento di valori immobiliari o patrimoniali in opere o in immobili commisurato e adeguato ai valori attribuiti ai proprietari delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative e attivate con strumenti urbanistici esecutivi. A questo fine le regioni operano per dotarsi di strumenti in grado di fornire ai comuni adeguati supporti tecnico-estimativi per la valutazione delle operazioni immobiliari. Le leggi regionali favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare interventi di recupero urbanistico e di sostituzione edilizia nelle aree urbane degradate o soggette a rischio dal punto di vista della stabilità edilizia o altrimenti prive delle dotazioni minime di standard urbanistici per il verde e per i servizi.

*I-ter.* Le leggi regionali, nel disciplinare gli strumenti della pianificazione locale, comunale o intercomunale prevedono:

*a)* una componente strutturale relativa all'intero territorio comunale o intercomunale;

*b)* una componente operativa relativa alle trasformazioni urbanistiche di rilievo;

*c)* una componente regolamentare relativa ai sistemi insediativi esistenti, alle zone agricole e alle zone non soggette a trasformazione urbanistica.

Le componenti operativa e regolamentare della pianificazione possono essere oggetto di uno solo o di distinti strumenti di pianificazione. Nella componente strutturale della pianificazione:

*a)* sono recepiti i vincoli ricognitivi previsti da leggi e da piani di settore e possono essere individuati altri valori territoriali meritevoli di tutela, eventualmente proponibili agli enti competenti per il riconoscimento di ulteriori vincoli ricognitivi;

*b)* sono indicate le scelte di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, nonché le principali trasformazioni urbanistiche e le necessarie dotazioni infrastrutturali, perseguendo l'obiettivo del contenimento dell'uso del suolo non urbanizzato, della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del rinnovo urbano, nonché le scelte fondamentali relative al sistema insediativo e infrastrutture da tutelare e da valorizzare;

*c)* sono indicati i carichi insediativi minimi e massimi da rispettare in sede di pianificazione operativa;

*d)* sono indicate le regole generali della perequazione, della compensazione e delle incentivazioni urbanistiche.

Le previsioni e i contenuti della componente strutturale della pianificazione non hanno efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali e fini edificatori e non determinano alcuna condizione di edificabilità

anche ai fini fiscali. La componente operativa della pianificazione, relativa alle trasformazioni urbanistiche:

*a)* approfondisce e sviluppa le scelte fondamentali della componente strutturale;

*b)* individua, in coerenza con quanto indicato nella componente strutturale. Se aree e gli interventi di trasformazione del territorio da promuovere nell'arco temporale determinato dal comune che, comunque, non deve risultare superiore a cinque anni, equivalenti al mandato istituzionale del sindaco; trascorso tale termine, qualora non sia stata stipulata almeno la convenzione relativa all'intervento di trasformazione, le conformazioni edificatorie e gli eventuali vincoli ablativi perdono ogni efficacia;

*c)* individua, anche in relazione alle scelte relative alla programmazione pluriennale delle opere pubbliche, gli interventi occorrenti al fine di promuovere le necessarie dotazioni territoriali di opere e di servizi e imposta i vincoli, anche ablativi, conseguenti a tale individuazione.

La componente regolamentare della pianificazione relativa ai sistemi insediativi esistenti disciplina i tessuti urbani esistenti e gli interventi, anche di completamento, in essi ammissibili, nonché le aree agricole da conservare e le altre aree considerate dalla componente strutturale non interessate da trasformazioni urbanistiche; le relative previsioni hanno efficacia conformativa ai fini edificatori fino a nuove diverse conformazioni.

*1-quater.* La perequazione urbanistica trova applicazione in sede di attuazione delle previsioni della pianificazione operativa relativa alle aree di trasformazione, anche non contigue, per le quali è previsto il ricorso a piani o a programmi urbanistici esecutivi al fine di garantire un'equa ripartizione tra tutti i proprietari interessati all'edificabilità oggetto di conformazione e dei costi e degli oneri derivanti da affrontare per la sua utilizzazione, nonché per garantire l'effettivo e comprovato raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico anche attraverso la cessione gratuita al comune di aree e di opere occorrenti per le dotazioni territoriali. I proprietari delle aree di trasformazione sono chiamati ad associarsi, nelle forme previste dal vigente ordinamento civile, per proporre ai comuni i progetti dei piani e dei programmi urbanistici esecutivi e per dare a essi attuazione dopo la loro approvazione. A tale fine è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area di trasformazione calcolato in base all'imponibile catastale. In seguito alla presentazione, da parte dei proprietari, di proposte dei piani e dei programmi urbanistici attuativi e prescrittivi, il comune, assegnando un termine di sessanta giorni, invita i proprietari non associati a comunicare la loro adesione. In caso di infruttuoso decorso del suddetto termine il procedimento relativo al piano o al programma urbanistico è comunque attuato e dopo la sua conclusione, in caso di approvazione, i proprietari non associati sono invitati dal comune a dare la loro adesione entro il termine di quaranta giorni. In caso di infruttuoso decorso anche di tale termine i proprietari associati, in seguito alla stipulazione della convenzione relativa al piano o al programma urbanistico, hanno titolo a conseguire me-

dianche espropriazione la proprietà degli immobili dei proprietari non aderenti al programma. I comuni possono prevedere, ai fini dell'attuazione delle previsioni relative alla realizzazione di attrezzature e di servizi pubblici, il ricorso a forme di compensazione, quali l'attribuzione alle aree assoggettate a vincoli ablativi di edificabilità suscettibile di trasferimento in ambiti edificabili previa cessione delle aree stesse all'amministrazione. Ulteriori forme di compensazione e l'attribuzione di premialità con il trasferimento di edificabilità possono essere previste per incentivare interventi di riqualificazione urbana, di rinnovo urbano e di edilizia sociale, nonché per risolvere problemi derivanti da precedenti scelte di pianificazione.».

---

### 5.31

Assuntela MESSINA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis.* Ai fini di cui al comma 1, la demolizione degli edifici a destinazione residenziale, commerciale o produttiva classificati nelle categorie di classe energetica E, F e G, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità o che non rispettino gli standard antisismici e idrogeologici, ai fini della successiva ricostruzione di un edificio, all'interno della medesima proprietà o in altro sedime, di pari volumetria e superficie utile, non è da considerarsi nuova costruzione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

*1-ter.* Nei casi rispondenti ai requisiti di cui al comma 1-bis, gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti.

*1-quater.* La sostituzione di cui al comma 1 può avere luogo ove venga garantita la realizzazione di un edificio di classe energetica A, ovvero che richieda un consumo di suolo pari o inferiore all'edificio originario, purché venga garantito il ripristino delle aree verdi presenti al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione ai lavori.

*1-quinquies.* Ai fini di cui al comma 1, agli operatori che realizzano interventi di miglioramento della qualità urbana o di riqualificazione ambientale, la bonifica di siti inquinati, la demolizione di manufatti dismessi e il potenziamento e l'ammodernamento delle infrastrutture, sono attribuiti crediti edilizi che potranno essere utilizzati e realizzati mediante interventi di *project financing* e gestiti da società opportunamente costituite.».

---



### 5.32

PERGREFFI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di immobili ricompresi nei patrimoni dei fondi gestiti dalla società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, sono ammissibili gli interventi edilizi in via diretta volti esclusivamente alla valorizzazione secondo le destinazioni d'uso proposte dalla società di cui al citato art. 33, comma 1, in sede di conferenze di servizi da concludersi entro 60 giorni dall'indizione e promosse dagli enti territoriali sul cui territorio essi insistono".

*1-ter.* All'articolo 33-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come introdotto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e si conformano esclusivamente ai principi comunitari di trasparenza e non discriminazione non applicandosi ad essi le disposizioni nazionali in materia di acquisizione di beni e servizi"».

---

### 5.33

PERGREFFI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti :*

«1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80 è rifinanziata per l'importo di euro 500 mila per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

*1-ter.* Le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonché dei comuni di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200 mila euro

e a 150 mila euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella missione (19) Casa e assetto urbanistico, programma (2) Politiche abitative, Urbane e territoriali, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

### 5.34

CAMPARI, SAPONARA, ARRIGONI, AUGUSSORI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, CANDURA, CASOLATI, FERRERO, FREGOLENT, IWOBI, MONTANI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PIZZOL, RIVOLTA, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree del Bacino Padano, secondo le previsioni di cui all'articolo 10 lettera *d*) della Legge Comunitaria n. 88 del 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. In sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sono definiti il riparto delle risorse, fra le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare dei superamenti delle soglie di inquinamento e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla Direttiva 2008/50/CE per il superamento dei limiti relativi alle polveri sottili - PM10 (procedura n. 2014/2147) e per i limiti di biossido di azoto - N02 (biossido di azoto, 2015/2043). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.».

---

### 5.35

MARGIOTTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* Al fine di raggiungere le finalità di cui al comma 1, i comuni possono individuare, anche su iniziativa privata, aree, complessi di immobili o singoli immobili nei quali promuovere interventi di rigenerazione urbana

che saranno qualificati di interesse pubblico ed approvati previa convocazione della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e la cui determina conclusiva di approvazione dell'intervento dà atto della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera anche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e costituisce titolo abilitativo edilizio, nonché se necessario variante urbanistica.».

---

### **5.0.1**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Distanze tra fabbricati tra i quali sono interposte strade carrabili)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 e comma 3, primo periodo del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti trovano applicazione esclusivamente nell'ambito delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto ministeriale».

---

### **5.0.2**

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI, PAPTAEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Distanze tra fabbricati tra i quali sono interposte strade carrabili)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 e comma 3, primo periodo del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti trovano applicazione esclusivamente nell'ambito delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto ministeriale».

---

### 5.0.3

COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge n° 145 del 30 dicembre 2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "delle autostrade ciclabili" sono sostituite con: "di ciclovie interurbane (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 2 dell'11 gennaio 2018)";

b) le parole: "90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con: "il 31 agosto 2019"».

### 5.0.4

BRIZIARELLI, PERGREFFI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Norme in materia di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio edilizio di architettura rurale)*

1. Al fine di favorire la rigenerazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente dell'architettura rurale, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero delle tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 378.

2. La detrazione di cui al comma 1, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

3. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo, pre-

viste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi 1-*bis* e seguenti, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

5. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

6. Sono ammessi interventi di conservazione, consolidamento, ripristino o ristrutturazione delle murature, delle strutture orizzontali, delle facciate, degli infissi e delle pavimentazioni esterne e recinzioni delle tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche originarie o comunque della tradizione locale.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, e nel rispetto della volumetria originaria degli edifici, è ammessa la modifica della destinazione d'uso degli immobili. È ammesso l'inserimento di impianti tecnologici purché non alterino l'immagine complessiva della tipologia architettonica.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 5.0.5

GALLONE, MALLEGNI, BERUTTI, VITALI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, BARACHINI, BARBONI, DE SIANO, PEROSINO, DAMIANI, GALLIANI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo, è autorizzata a decorrere dal 2019, la spesa di 10 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3, provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, per educare la popolazione sui bene-

fici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147."».

---

## 5.0.9

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Monetizzazione delle dotazioni territoriali nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, che comportino un aumento del carico urbanistico connesso ad un incremento della volumetria o della superficie preesistente, le aree eventualmente da reperire e cedere all'amministrazione comunale per le dotazioni territoriali ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Decreto Ministeriale 1444/1968 ovvero delle diverse normative regionali laddove esistenti, devono essere commisurate esclusivamente all'entità della maggiore volumetria o superficie assentita rispetto a quella preesistente.

2. Le aree individuate ai sensi del comma 1, in caso di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione, conformazione delle stesse, sono monetizzate.

3. Le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei fabbisogni di dotazioni territoriali e di servizi riferiti all'ambito urbano in cui è localizzato l'intervento di cui al comma 1.

4. Le Regioni, fatte salve le disposizioni di maggior favore, recepiscono o adeguano la propria normativa alle disposizioni dei commi 1,2 e 3 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, i comuni entro i successivi 90 giorni recepiscono o adeguano la propria normativa alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3».

---

### **5.0.850/100**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*All'emendamento 5.0.850, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera a)*

---

### **5.0.850/101**

FERRAZZI

*All'emendamento 5.0.850, capoverso Art. 5-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole «n. 357» con le parole «n. 537»*

---

### **5.0.850/102**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*All'emendamento 5.0.850, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b)*

---



## 5.0.850

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5 bis.

*(Norme applicabili in materia di procedimenti di localizzazione opere di interesse statale).*

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993 n. 357" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241";

b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.»

---

## 5.0.13

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, MANGIALAVORI, PAPANHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)*

All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 ottobre";

b) Al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni - punto 5.4.10"».

---

#### **5.0.14**

MARGIOTTA, FERRAZZI, COLLINA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela  
MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.5-bis.**

*(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di  
strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  
sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "entro  
il 31 ottobre";

b) Al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi  
d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile  
applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n.  
118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni - punto 5.4.10"».

---

#### **5.0.17**

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di  
strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)*

All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le  
parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 ottobre"».

---

**5.0.18**

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,  
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di  
strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le  
parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 ottobre"».

---

**5.0.15**

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di  
strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)*

All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 do-  
po il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere  
utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della con-  
tabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 e suc-  
cessive modificazioni e integrazioni - punto 5.4.10».

---

### **5.0.16**

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,  
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di  
strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni - punto 5.4.10"».

---

### **5.0.851/100**

PIROVANO

*All'emendamento 5.0.851, al capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, all'articolo 11, comma 3.2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per la determinazione dell'indennità di cui al periodo che precede, il Prefetto si avvale dell'eventuale supporto dell'Agenzia delle Entrate che opera senza oneri a carico della finanza pubblica."».

---

**5.0.851**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**  
*(Proroga mutui scaduti).*

1. Al fine di consentire il completamento di opere di interesse pubblico, le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui piano di rimborso è scaduto il 31 dicembre 2018, e che, pertanto, risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, previo nulla osta dei ministeri competenti, nel corso del periodo di ammortamento. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere.».

---

**5.0.852/100**

MARGIOTTA, FERRAZZI

*All'emendamento 5.0.852, sopprimere il comma 1*

---

**5.0.852**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**  
*(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture).*

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, ferme restando le com-

petenze della Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta Sorveglianza di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata «Italia Infrastrutture s.p.a.», con capitale sociale pari a dieci milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto: *a)* il supporto tecnico-amministrativo e gestionale, alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti locali e che siano sottoposti alle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; *b)* il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di procedure ad evidenza pubblica, di procedure amministrativo-contabili e di procedure di cantierizzazione delle opere pubbliche, secondo le disposizioni puntuali impartite dalle strutture competenti del Ministero; *c)* la gestione diretta, in via residuale, di opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse destinate alle attività di cui alla lett. *a)* possono essere erogate, ad opera delle direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla società, che ne diviene titolare, ne dà annualmente apposita rendicontazione e le gestisce, con separata evidenza contabile, su un conto di tesoreria intestato alla medesima Società, appositamente istituito, sulla base del cronoprogramma dei pagamenti predisposto all'esito dell'attività istruttoria svolta in forza della convenzione. Nel caso in cui le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvino i criteri di riparto dei fondi nell'ultimo trimestre dell'anno, le risorse destinate alle attività di cui alla lett. *a)* possono essere trasferite in titolarità, ad opera delle direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla società sul predetto conto di tesoreria, fino ad un importo annuo massimo pari ad euro 50 milioni per intervento. Le risorse destinate alle attività di cui alla lett. *b)* sono erogate alla Società sul predetto conto di tesoreria in base allo stato di avanzamento lavori, secondo quanto previsto dalle convenzioni. Le risorse destinate alle attività di cui alla lett. *c)* sono erogate alla Società sul predetto conto di tesoreria in conformità a quanto previsto dalle convenzioni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto della Società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa il Consiglio di Amministrazione.

2. La Società può avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e di esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d'intervento della Società medesima.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 a decorrere dall'anno 2020»;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

---

## 5.0.19

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

1. Nel caso in cui per la definizione dei nuovi Piani Economico Finanziari delle concessionarie autostradali, sia necessario attendere la definizione del procedimento di cui alla Delibera n. 16/2019 della Autorità di Regolazione dei Trasporti volta a definire i sistemi tariffari anche delle concessioni in essere, in esecuzione delle novità normative introdotte dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla Legge n. 130 del 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate, autorizzandone l'esecuzione, le opere e i lavori ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali, i connessi riflessi sociali, per la messa in sicurezza delle infrastrutture interessate e per la messa a norma delle gallerie secondo la relativa Direttiva comunitaria.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione delle opere sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati».

---

## 5.0.20

MARGIOTTA

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Prepensionamento per i dipendenti delle imprese edili e affini)*

In attuazione di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di favorire il prepensionamento degli operai più anziani, il sistema Casse Edili promananti dalle contrattazioni nazionali suddette, a fronte di apposita convenzione con l'Inps e sulla base delle disposizioni contenute nello specifico Regolamento del Fondo nazionale di settore, potrà versare, per un massimo di 24 mesi, la contribuzione volontaria utile al perfezionamento dei requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione, anche anticipata, degli operai edili».

---



**5.0.22 (testo 2)**

ARRIGONI, PERGREFFI, BRIZIARELLI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI,  
PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate)*

1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario può essere richiesta anche dal sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato. L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria può nominare come amministratore giudiziario, oltre ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 71-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, anche il Prefetto territorialmente competente.

3. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del Comune con ordinanza resa a norma dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città di cui al decreto-legge 20 marzo 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.».

---

### **5.0.23**

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPANHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:

"A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore"».

---

### **5.0.24**

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPANHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 149, comma 1, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore"».

---

### 5.0.32

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPANHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al D.P.R. n. 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)*

1. All'art. 30, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 dopo le parole: "destinazione a scopo edificatorio" è aggiunto il seguente periodo: "Non configura lottizzazione abusiva ai sensi del presente comma l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore"».

### 5.0.25

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPANHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di applicazione della TARI ai campeggi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 659 è aggiunto il seguente:

"659-bis. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per il periodo di effettiva apertura, o ad uso non continuativo, ma ricorrente, applicando un'unica misura tariffaria all'intero complesso se sullo stesso insistono diverse attività che anche se svolte in locali o su aree aventi specifica destinazione, non hanno rilevanza autonoma ed esterna rispetto al servizio globale reso.";

*b)* al comma 659, la lettera *c)* è soppressa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### **5.0.26**

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPATHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

### 5.0.27

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPANHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. All'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214:

1) al comma 2 è aggiunta in fine la seguente lettera: "d) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.";

2) al comma 3 la lettera b) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

## 5.0.28

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPANHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° giugno 2019, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano, approvando entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le procedure amministrative previste dall'art. 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una riduzione, complessivamente non inferiore all'1 per mille, dell'aliquota dell'Imu e della Tasi ovvero, nei casi in cui l'Imu e la Tasi non siano dovute, una riduzione della Tari non inferiore al 40% dell'importo annuo a carico del singolo contribuente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

### 5.0.29

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPANHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine la seguente lettera:

*"l-quinquies)* il 50 per cento dell'Imu e della Tasi effettivamente versate sugli immobili posseduti dal contribuente".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 miliardi di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

### 5.0.30

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPATHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. All'art. 16, comma 1, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 378 milioni di euro l'anno a partire dal 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 378 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

### 5.0.31

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPATHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ripartita in 5 quo-



te annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

### 5.0.33

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

1. Al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della SS4 Salaria sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### 5.0.34

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS4 Salaria sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### 5.0.35

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della SS 666 sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### **5.0.36**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS 666 sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### **5.0.37**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della SS 156 dei Monti Lepini sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### 5.0.38

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS 156 dei Monti Lepini sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.».

---

### 5.0.39

GASPARRI, MALLEGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, VITALI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione)*

1. All'articolo 35, 1 comma, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione -, dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione - dopo il primo comma aggiungere:

"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410"».

---

#### **5.0.40**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione)*

1. All'articolo 35, 1 comma, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione -, dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione - dopo il primo comma aggiungere:

"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410"».

---

#### **5.0.41**

GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, VITALI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione -, aggiungere il seguente comma:

"3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».

---

**5.0.42**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione -, aggiungere il seguente comma:

"3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».

---

**5.0.43**

GASPARRI, MALLEGGI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, VITALI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione - sopprimere le seguenti parole: "senza alcun compenso o rimborso"».

---

**5.0.44**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione - sopprimere le seguenti parole: "senza alcun compenso o rimborso"».

---

#### **5.0.45**

GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, VITALI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione -, aggiungere i seguenti commi:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

4. Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione."».

---

#### **5.0.46**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni - Codice della Navigazione, aggiungere i seguenti commi:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

4. Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione"».

---

**5.0.47**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79"».

---

**5.0.55**

GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, VITALI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79"».

---



#### **5.0.48**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente:

"484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

---

#### **5.0.49**

GASPARRI, MALLEGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, VITALI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente:

"484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicem-

bre 2018, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

---

#### **5.0.50**

GASPARRI, MALLEGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, VITALI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494"».

---

#### **5.0.51**

GASPARRI, MALLEGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, VITALI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. L'articolo 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».

---

### 5.0.52

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. Il comma 1, alinea, dell'articolo 6-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Presso ciascun porto già sede di Autorità portuale ovvero presso ciascun capoluogo di provincia, l'Autorità di sistema portuale costituisce un proprio ufficio territoriale a cui è preposto il Segretario generale di cui all'articolo 10 o da un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le Autorità di sistema portuale o le soppresse Autorità, con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti:".

2. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 5.0.54

GALLONE, MALLEGNI, BERUTTI, VITALI, PAPTHEU, Alfredo MESSINA, BARBONI, BARACHINI, DE SIANO, PEROSINO, CONZATTI, DAMIANI, GALLIANI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 184-*ter*. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

*a)* l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

*b)* i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

*c)* i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

*d)* i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

*e)* un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 2, lettere da *a)* a *e)*. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n.161, 17 novembre 2005, n. 269, e l'articolo 9-*bis*, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da *a)* a *e)*. Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da *a)* a *e)*, possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità."».

---

## Art. 6

### 6.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 3, dopo le parole: «attraverso specifici piani» inserire le seguenti: «di riparazione e di ricostruzione degli immobili privati e pubblici e di».*

### 6.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sostituire la denominazione dell'Allegato I e dell'Allegato II, rispettivamente, con le seguenti: «Allegato 1» e «Allegato 2» e nei medesimi Allegati sostituire le parole: «Guardiafilera» e «Provincia di Catania», ovunque ricorrono, rispettivamente con le seguenti: «Guardialfiera» e «Città metropolitana di Catania».*

## ORDINI DEL GIORNO

### G6.1

CASTALDI, MORONESE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premesso che:

i Capi II e III del decreto sono dedicati alla previsione di una serie di disposizioni imprescindibili per attuare i necessari interventi a sostegno di territori colpiti da eventi calamitosi, soprattutto al fine di prevedere la necessaria assistenza alla popolazione e incoraggiare la ripresa economica di quei territori;

considerato che:

i territori del Comune e della Provincia di Crotona il 25 novembre 2018 sono stati colpiti da un evento atmosferico che ha danneggiato non solo immobili e abitazioni, ma anche le attività produttive del territorio che, come è noto, costituiscono il cuore economico della produttività e sono quelle la cui ripresa deve essere sostenuta il più celermente e con tutte le misure possibili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le opportune misure atte a sostenere il prosieguo delle attività produttive danneggiate dagli eventi atmosferici del 25 novembre 2018, anche sospendendo i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, almeno per la durata dell'anno in corso, al fine di alleggerire il carico tributario nei confronti delle aziende e consentire la pronta ripresa della produzione.

---

## **G6.100**

### **BOTTICI**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

premesso che

il Capo II e il Capo III del provvedimento recano, rispettivamente disposizioni relative Agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etna e disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017;

diversi articoli dei succitati capi dispongono misure volte alla riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti da tali eventi calamitosi;

considerato che

il 24 settembre 2018 la provincia di Pisa è stata colpita da un grave incendio che ha comportato la perdita di oltre seicento ettari di bosco, la distruzione di numerosi oliveti e l'evacuazione di almeno 700 persone;

si rende, pertanto, necessario lo stanziamento di contributi finalizzati alla riparazione e ricostruzione dei beni privati, nonché l'adozione di misure mirate al sostegno delle attività economiche e delle imprese danneggiate dall'evento calamitoso, anche al fine di sostenere gli enti locali interessati;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a riconoscere contributi per il sostegno degli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati distrutti o danneggiati siti nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che abbiano subito danni direttamente conseguenti dagli incendi del settembre 2018.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 7

#### 7.1

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «e realizzano».*

---

#### 7.3 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«, ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati nonché il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;».

---

#### 7.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «a dotare i comuni di cui all'allegato 2» inserire le seguenti: «, per i quali non siano già stati emanati provvedimenti di concessione di contributi per l'adozione dei medesimi strumenti,».*

---

#### 7.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per le attività di cui al comma 1, i Commissari possono avvalersi altresì dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo



sviluppo d'impresa (Invitalia) Spa, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G7.1

MORONESE, NUGNES, FLORIDIA, L'ABBATE, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premesso che:

l'articolo 7 definisce le funzioni e i poteri dei Commissari, che operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, rispettivamente con i Commissari delegati nominati ai sensi delle ordinanze di protezione civile, al fine di coordinare le attività con gli interventi relativi al superamento dei rispettivi stati di emergenza. I Commissari provvedono altresì, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i comuni interessati dall'evento sismico degli studi di microzonazione sismica di terzo livello, disciplinando la concessione di contributi ai comuni indicati all'allegato 2 del decreto.

considerato che:

la Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, è considerata un'opera infrastrutturale di importanza strategica per il nostro Paese in quanto strumento di base per la conoscenza fisica del territorio e presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato sia alla difesa del suolo ed alla pianificazione territoriale, sia alla progettazione di opere ed infrastrutture;

la realizzazione della cartografia geologica e gli studi di microzonazione sismica sono strettamente connessi e sicuramente la cartografia geologica rappresenta la base conoscitiva di partenza sulla quale vengono poi effettuati gli approfondimenti necessari per la microzonazione sismica;

il mancato completamento del Progetto cartografia geologica (CARG) e di quello di MS, hanno posto il nostro Paese in una situazione di criticità per il patrimonio abitativo, per la prevenzione dai rischi naturali, per

lo sviluppo sostenibile del territorio e per la valorizzazione delle risorse naturali;

rilevato che:

come rilevato anche nel disegno di legge, a prima firma della scrivente, AS 499, è necessario procedere con il completamento della Carta geologica italiana, con un impegno di circa 22 milioni di euro annui per il triennio 2019-2020-2021,

impegna il Governo a:

a) individuare nuove fonti di finanziamento per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia;

b) privilegiare, in mancanza di risorse economiche aggiuntive, la mappatura delle aree che per natura sono maggiormente predisposte al dissesto idrogeologico, al rischio sismico e vulcanico.

---

## **G7.2**

MORONESE, FLORIDIA, NUGNES, L'ABBATE, ORTIS

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito del disegno di legge rubricato «Conversione in legge del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

considerato che:

con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale,

ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, relativa alla Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si è messo in moto, per ciascuno dei 80 siti assegnati, il processo di bonifica/messa in sicurezza degli stessi con una metodologia che contrappone il «fare veloce ma correttamente» alle inerzie e carenze di organizzazione riscontrate;

grazie all'attività commissariale è stato messo in atto un metodo di lavoro operativo idoneo alle circostanze, utile ed efficace per affrontare tutte le criticità rilevate; una metodologia che unisce l'accertamento delle respon-

sabilità alla prevenzione, raccolta delle informazioni e integrazione con le attività info-investigative;

tale attività è stata possibile anche attraverso la stipula di specifici protocolli di collaborazione con organismi centrali e locali dello Stato, tra i quali meritano particolare menzione il Protocollo di Legalità con il Ministero dell'interno, quello di collaborazione con l'ISPRA-SNPA, il protocollo di Vigilanza Collaborativa con L'ANAC e da ultimo la collaborazione instaurata con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

considerato, inoltre, che:

decorsi 3 semestri dalla nomina del Commissario (marzo 2017 - 80 siti affidati) il lavoro ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di n. 16 discariche abusive, a cui si aggiungono quindi 12 bonificate e accolte dalla UE nella richiesta di espunzione dall'infrazione dello scorso 2 giugno 2018, per un totale complessivo di 28 siti. Tutto ciò ha prodotto un risparmio sulla penalità inflitta all'Italia: la Sanzione Europea quindi, per gli 80 siti affidati al Commissario Straordinario, è passata da € 32.400.000 annui a € 21.200.000 con un risparmio a giugno 2018 di € 11.200.000;

considerato infine che:

sul territorio nazionale sono individuabili numerosi siti abusivi che attendono da anni la bonifica, per i quali, nella maggior parte dei casi gli enti locali competenti hanno anche stanziato i fondi necessari ma per una lentezza procedurale ancora non sono state realizzate.

Al fine di poter garantire continuità alla missione così delineata e supportare la struttura già operante, occorre prevedere idonee risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione dall'Arma dei Carabinieri che,

impegna il Governo:

ad individuare ulteriori risorse finanziarie al fine di poter garantire continuità alla struttura commissariale per assicurare in tempi celeri la bonifica o la messa in sicurezza dei siti di discarica anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 8

#### 8.1

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 2 sostituire le parole: «euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le parole: «euro 60 milioni per l'anno 2022».*

---

#### 8.2

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Al comma 2 sostituire le parole: «euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le parole: «euro 60 milioni per l'anno 2022».*

---

#### 8.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 3, sostituire le parole: «Comuni di cui all'articolo 1» con le seguenti: «comuni di cui all'allegato 1».*

---

#### 8.4

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato con proprio provvedimento definisce le condizioni per la concessione di anticipazioni dei contributi di cui al comma precedente».*

---

## 8.5

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato con proprio provvedimento definisce le condizioni per la concessione di anticipazioni dei contributi di cui al comma precedente».*

---

## 8.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Commissario delegato con proprio provvedimento definisce le condizioni per la concessione di anticipazioni dei contributi di cui al comma precedente».*

---

## 8.7

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3»;*

b) *dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è istituito un fondo denominato "Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali" con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.*

*4-ter. Hanno diritto di accesso al Fondo di cui al comma 4-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a euro 200.000,00, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.*

*4-quater. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione delle somme di cui al comma 4-ter.*

*4-quinquies. Le elargizioni di cui al comma 4-quater sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i*

soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

*4-sexies.* Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## **Art. 9**

### **9.1**

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «fino al 100 per cento» con le seguenti: «pari al 100 per cento».*

---

## **Art. 10**

### **10.1**

SUDANO, FARAONE, MARGIOTTA, FERRAZZI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino al 100 per cento» con le seguenti: «pari al 100 per cento».*

---

## 10.2 (testo 2)

ROMEO, PATUANELLI, RUFA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), dopo le parole:* «comprese le finiture interne ed esterne» *inserire le seguenti:* «, nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco»;

2) *alla lettera b), dopo le parole:* «comprese le rifiniture interne ed esterne,» *inserire le seguenti:* «nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco»;

3) *alla lettera c), dopo le parole:* «comprese le rifiniture interne ed esterne,» *inserire le seguenti:* «nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco».

*Conseguentemente, all'articolo 23, al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis). All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole "comprese le finiture interne ed esterne" sono inserite le seguenti: ", nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco.";

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole "comprese le rifiniture interne ed esterne," sono inserite le seguenti: "nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco";

3) al comma 1, lettera c), dopo le parole "comprese le rifiniture interne ed esterne," sono inserite le seguenti: "nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco".»

---

## 10.3

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 1, alle lettere a), b), c), dopo le parole:* «comprese le finiture interne ed esterne», *ovunque ricorrano, inserire le seguenti parole:* «nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni».

---

#### **10.4**

SUDANO, FARAONE, MARGIOTTA, FERRAZZI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fino al 100 per cento» con le seguenti: «pari al 100 per cento».*

---

#### **10.5**

SUDANO, FARAONE, MARGIOTTA, FERRAZZI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «fino al 100 per cento» con le seguenti: «pari al 100 per cento».*

---

#### **10.6**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nel supplemento ordinario» inserire le seguenti: «n. 123».*

*b) al comma 3, sostituire le parole: «dall'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» con le seguenti: «dall'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

---

#### **10.7**

SUDANO, FARAONE, MARGIOTTA, FERRAZZI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dei proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, risultavano non adibite ad abitazione principale e non locate».*

---



## 10.8

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari degli impianti», inserire le parole: «dei muri di contenimento, di recinzione e della viabilità ed accessibilità interna delle aziende».*

---

## 10.9

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alle parole: «dal giudice penale» premettere le seguenti: «dall'autorità amministrativa o»;*

b) *sostituire le parole: «del giudice competente dell'esecuzione penale» con le seguenti: «se non previa revoca dello stesso da parte dell'autorità competente».*

---

## 10.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «dal giudice penale» inserire le seguenti: «o dall'autorità amministrativa»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dell'autorità amministrativa competente»*

---

## 10.11 (testo 2)

DRAGO, MORONESE

*Al comma 5, dopo le parole: «tecniche e amministrative», inserire le seguenti: «nonché i compensi corrisposti agli amministratori di condominio, non nominati fra i condomini dello stabile, per la gestione degli adempimenti connessi alle attività di riparazione e ricostruzione degli immobili privati amministrati, indipendentemente dal numero dei condomini.».*

---

### **10.110 (già 10.11)**

DRAGO, MORONESE

*Al comma 5, dopo le parole: «tecniche e amministrative», inserire le seguenti: «nonché i compensi corrisposti agli amministratori di condominio, non nominati fra i condomini dello stabile, per la gestione degli adempimenti connessi alle attività di riparazione e ricostruzione degli immobili privati amministrati».*

---

## **Art. 11**

### **11.1**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «decreto del Ministero» fino alla fine della lettera con le seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016».*

---

## **Art. 12**

### **12.1 (id. a 12.2 testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base del prezzario regionale in vigore».*

---

### **12.3**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione*

attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento».

---

#### **12.4**

SUDANO, FARAONE, MARGIOTTA, FERRAZZI

*Al comma 4, sostituire le parole: «e ritenuta congrua» con le seguenti: «e, nel rispetto dei criteri i cui all'articolo 10, pari al 100 per cento dei costi di riparazione o ricostruzione».*

---

#### **12.5**

FERRAZZI

*Al comma 7, sostituire le parole: «sul bene oggetto di richiesta di contributo» con le seguenti: «sul bene immobile danneggiato o distrutto.» e le parole: «il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso» con le seguenti: «la presentazione della domanda per la concessione dei contributi è sospesa» e le parole: «l'erogazione dei contributi è subordinata» con le seguenti: «il procedimento per l'erogazione dei contributi è subordinato».*

---

### **Art. 13**

#### **13.1**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, lettere a) e c), sostituire le parole: «in contabilità speciale» con le seguenti: «nelle contabilità speciali».*

---

#### **13.2**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «possono applicarsi».*

---

### **13.3 (testo 2)/100**

COLTORTI

*All'emendamento 13.3 (testo 2), dopo le parole: «agli interventi», inserire le seguenti: «inseriti nella programmazione e già oggetto di finanziamento».*

---

### **13.3 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*«5-bis. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, i Commissari possono provvedere direttamente agli interventi per i quali l'ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 14».*

---

### **13.4**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 8, dopo le parole: «congruità economica degli stessi» inserire le seguenti: «e acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita conferenza di servizi»;*

*b) dopo il comma 8 inserire il seguente:*

*«8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono indicate le modalità di attuazione del comma 6, nonché di acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, mediante apposita conferenza di servizi».*

---

### **13.5**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«10-bis. Al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26*

dicembre 2018, al comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 sono aggiunte le parole: "e, per l'annualità 2020, dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 per progetti inerenti la realizzazione o l'adeguamento di vie di fuga, la demolizione di costruzioni pericolanti e relative riqualificazioni urbane, la realizzazione di presidi di protezione civile"».

---

### **13.6**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori colpiti della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, al comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 sono aggiunte le parole: "e, per l'annualità 2020, dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 per progetti inerenti la realizzazione o l'adeguamento di vie di fuga, la demolizione di costruzioni pericolanti e relative riqualificazioni urbane, la realizzazione di presidi di protezione civile"».

---

## **Art. 14**

### **14.1 (testo 2)**

ROMEO, PATUANELLI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo 13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al comma 1, ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A., anche in qualità di Centrale di Committenza, secondo le modalità di cui al precedente articolo 7. I Commissari straordinari possono, inoltre, rendere disponibile ai soggetti attuatori di cui al comma 1, il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A.

in qualità di Centrale di Committenza con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8».

---

#### **14.0.850/100**

MARGIOTTA

*All'emendamento 14.0.850, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sopprimere le parole «, anche stipulando contratti a tempo parziale»;*

b) *sopprimere il terzo periodo;*

---

#### **14.0.850**

I RELATORI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni)*

1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'art. 259, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e a vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i Comuni della città metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun Comune può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma.

4. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa

non può andare oltre, anche in caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.

6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato, di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.».

---

## Art. 16

### **16.850/100**

PIROVANO

*All'emendamento 16.850, al primo comma, dopo il capoverso «4» inserire il seguente:*

«4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché al fine della rifunionalizzazione di uno stabile di proprietà del Comune di Macomer da mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito per l'istituzione di un presidio della Guardia di Finanza, è assegnato al medesimo Comune un contributo pari a 700 mila euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29.»



*Conseguentemente*, all'articolo 29, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «8, » inserire le seguenti: «16, comma 4-*bis*, » e sostituire le parole «55 milioni di euro» con le seguenti: «55,700 milioni di euro»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) quanto a 700.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».

*Conseguentemente*, al primo comma sostituire le parole «è aggiunto il seguente:» con le seguenti parole: «sono aggiunti i seguenti:».

## **16.850**

### **I RELATORI**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Nel quadro delle misure dirette a rendere più incisiva l'azione della Polizia di Stato nelle attività di contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui al comma 1, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

#### **"Art.68-*bis***

*(Disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale).*

1. Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51, si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019, sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.

2. Alle promozioni aventi decorrenza 1 luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982, applicati agli scrutini aventi decorrenza 1 gennaio 2019. Al relativo onere, nel limite massimo di 500.000,00 euro, per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trienna-

le, 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."»

---

## **Art. 17**

### **17.1 (testo 2)(id. a 17.2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, sostituire le parole: «non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale» con le seguenti: «non si trovino in condizioni»*

---

### **17.3 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo».

---

#### 17.4

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 5, sostituire le parole: «di almeno dieci professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.», con le seguenti: «di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'articolo 157, comma 2 e utilizzando il criterio di cui all'articolo 95, comma 3, lettera b del predetto decreto legislativo».*

---

### Art. 18

#### 18.1

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e di 10 unità per l'emergenza di cui alla delibera 28 dicembre 2018» con le parole: «e di 20 unità per l'emergenza di cui alla delibera 28 dicembre 2018».*

---

#### 18.2 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*«4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle funzioni espletate dal dirigente quale sostituto del Commissario non spetta alcun compenso».*

---

### **18.3**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2».

---

### **18.5 (testo corretto)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 6, sostituire le parole: «della provincia di Catania» con le seguenti: «della città metropolitana di Catania».*

---

### **18.4**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:

a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019, euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania;

b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019, euro 30.000 per l'anno 2020 ed euro 30.000 per l'anno 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8».

---

### **18.0.1**

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPANHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni della Città Metropolitana di Catania)*

1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni della Città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e a vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020, Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania di cui all'articolo 8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i Comuni di cui di cui all'allegato 1, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. A tal fine i Comuni trasmettono al Commissario una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel Comune come quantificati dalle schede di rilevazione AeDES».

## 18.0.2

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il nuovo articolo:*

### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni della Città Metropolitana di Catania)*

1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni della Città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'art. 259, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e a vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i Comuni di cui di cui all'allegato 1, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. A tal fine i Comuni trasmettono al Commissario una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel Comune come quantificati dalle schede di rilevazione AeDES».

---

## **Art. 19**

### **19.1 (testo 2)**

PATUANELLI, ROMEO, MORONESE

*Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «ricadenti nella città metropolitana di Catania,»;

b) *dopo le parole:* «per l'anno 2020,» aggiungere le seguenti: «ripartiti quanto a euro 1.700.000 per l'anno 2019 ed euro 1.700.000 per l'anno 2020 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, e a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno 2020 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso,».

---

### **19.850**

I RELATORI

*Al comma 1, dopo le parole:* «una riduzione del fatturato» *sopprimere la seguente:* «annuo».

---

**19.0.1 (testo 3)/100**

RONZULLI, DAMIANI

*All'emendamento 19.0.1 (testo 3), al capoverso «Art. 19-bis», comma 1, sopprimere le parole: «a favore di ciascun comune».*

---

**19.0.1 (testo 3)/101**

BELLANOVA

*All'emendamento 19.0.1 (testo 3), dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-ter.**

1. All'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, come modificato dalla Legge 27 febbraio 2018, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "trentasei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";

b) le parole "e 8.064.000 euro per l'anno 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 18.144.000 euro per l'anno 2020".»

---

**19.0.1 (testo 3)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)*

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di vi-



deosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni».

---

## **Art. 20**

### **20.0.2**

MODENA, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Interventi in favore delle imprese e dei lavoratori a seguito della chiusura del tratto di strada della strada statale 3bis "Tiberina" (E45))*

1. Fatta salva la salvaguardia dei livelli occupazionali, alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno dell'area interessata

dalla chiusura del tratto di strada della strada statale 3bis "Tiberina" (E45), in entrambe le direzioni tra Canili e Valsavignone, che coinvolge i comuni delle province di Forlì-Cesena e Arezzo, che nel periodo dal 16 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. La presente disposizione si applica, altresì, fino alla completa riapertura del tratto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2019.

2. Ai fini della concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e della mobilità in deroga ed i relativi finanziamenti per sostenere il reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione del reddito dei lavoratori occupati nelle realtà produttive e di servizio che operano nei comuni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2019.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è delimitata l'area interessata dalla chiusura della strada di cui al comma 1, ai fini dell'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

*Conseguentemente, al Capo II, aggiungere, in fine le seguenti parole: nonché alla chiusura del tratto di strada della strada statale 3bis «Tiberina» (E45).*

**20.0.850**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di bilanci)*

1. I comuni di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.»

---

**Art. 21**

**21.12 (già 21.0.6)**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 21.**

*(Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i Comuni del cratere e fuori cratere)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui.";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "2 milioni di euro", sono aggiunte le seguenti: "e di 500 mila euro, trasferiti all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere".

c) Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71"».

## 21.1

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 21. - (Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i Comuni del cratere e fuori cratere).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui.";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "2 milioni di euro", sono aggiunte le seguenti: "e di 500 mila euro, trasferiti all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,

comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».

---

## **21.4/100**

### LUCIDI

*All'emendamento 21.4, dopo la lettera b), aggiungere, infine, la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

"2-bis. Per i comuni capofila di ambiti sociali, con popolazione superiore a trentamila abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13-bis dell'articolo 48 e dell'allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge del 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti sociali nonché su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della presente legge, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato un contributo di euro 5 milioni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."».

---

## **21.4**

### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Per l'anno 2019 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro» con le seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui»;*

b) *al comma 2, dopo la parola: «2019» inserire le seguenti: «e a 10 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## 21.8 (testo 2)

ASTORRE, D'ALFONSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Per l'anno 2019» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«c) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2010 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro"».

c) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. 1. Al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a):

1) dopo le parole: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

2) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

3) dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

"e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere".

b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009".

c) all'articolo 14, comma 5-bis. terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", viene aggiunta la frase: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi".

1-*ter*. Al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67-*ter*, al comma 5, terzo periodo, le parole: "al personale in servizio al 30 settembre 2018" sono soppresse, e all'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate";

b) dopo il comma 7, dell'articolo 67-*quater* è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 del anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".

1-*quater*. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'approvazione della riforma del processo civile e penale, considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpate, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2. Il Ministro della Giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative Procure della Repubblica".

1-*quinquies*. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richie-

ste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: - OPCM 3978 del 08/11/2011; -OPCM 4013 del 23/03/2014; - D.C.D. n.108 del 18/04/2012; - L.125 del 15/08/2015. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali



ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni";

*b)* al comma 13, dopo le parole: "legge 24 giugno 2009, n. 77" aggiungere le seguenti: "e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera *a*)".

*1-sexies.* Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo," dopo la parola: "autorizzazione" è inserita la seguente: "generale" e aggiungere, in fine, le parole: "e liberatoria del Comune".

*1-septies.* Per i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prevista fino al 31 dicembre 2025 la sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., nonché la sospensione dei pagamenti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché la sospensione degli interessi sull'anticipazione di tesoreria relativa ai tributi comunali.

*1-octies.* All'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata", le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse e dopo la parola: "pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata".

*1-novies.* All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro quattrocentottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "entro ottocentocinquanta giorni"».

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 12 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 21.2

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a) dopo le parole:* «Per l'anno 2019» *inserire le seguenti:* «e 2020» *e aggiungere, in fine, la seguente:* «annui».

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 21.3

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera, dopo le parole: «Per l'anno 2019» inserire le seguenti: «e 2020» e aggiungere, in fine, la seguente: «annui»*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

1) quanto a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

2) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 21.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134"».

---

## 21.6

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2010 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro"».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione detto stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando L'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## 21.7

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro".

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi

di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **21.9 (testo 2)**

ROMEO, PATUANELLI, DI GIROLAMO, RUFA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2019"».

---

### **21.10**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I Comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto».

---

### **21.11**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. I Comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto».

---

### 21.0.1

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### «Art. 21-bis.

*(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)*

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a):

1) dopo le parole: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la proprietà sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

"e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere".

b) all'articolo 14, comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", viene aggiunta la frase: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi".

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, dopo il comma 7, dell'articolo 67-*quater* è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla 1.77 del 24/06/2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".

3. Al decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 convertito con legge 6 agosto 2015 n. 125, all'articolo 11, il comma 5-*bis* della è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dall concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 del 08/11/2011
- OPCM 4013 del 23/03/2014

- D.C.D. n.108 del 18/04/2012
- L.125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni".

4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo," dopo la seguente: "autorizzazione" è inserita la parola: "generale" e aggiungere, in fine, le seguenti: "e liberatoria del Comune".

#### **Art. 21-ter.**

*(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)*

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza Permanente", presieduto dal Provveditore Inter-



regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 9-*bis*, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: "uso scolastico e universitario", con le seguenti: "uso pubblico,";

*b)* al comma 9-*bis*, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2021";

c) al comma 9-*bis*, aggiungere le parole: "compresi i servizi di ingegneria e di architettura" dopo le seguenti: "applicando per affidamento di lavori, servizi";

d) al comma 9-*ter*, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono" con le parole: "ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi".

4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 32 comma 9.

### **Art. 21-*quater*.**

1. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) le parole: "entro quattrocentottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro ottocentocinquanta giorni"».

## **21.0.2**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 21-*bis*.**

*(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il Comune del L'Aquila e i Comuni del Cratere)*

1. Al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a):

1. dopo le parole: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

2. dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

3. dopo la lettera *e*) aggiungere la seguente lettera: "*e-ter*) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio *in itinere*".

*b*) all'articolo 14, comma *5-bis*, terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", viene aggiunta la frase: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi".

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, dopo il comma 7, dell'articolo 67-*quater* è aggiunto il seguente comma: "*7-bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".

3. Al decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con legge 6 agosto 2015 n. 125, all'articolo 11, il comma *5-bis*, della è sostituito dal seguente: "*5-bis*. il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune de L'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore

dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 dell'8/11/2011
- OPCM 4013 del 23/3/2014
- D.C.D. n. 108 del 18/4/2012
- L. 125 del 15/8/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni".

4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo," e dopo la parola "autorizzazione" è inserita la seguente: "generale" e aggiungere, in fine, le parole: "e liberatoria del Comune"».

---

### 21.0.3

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il Comune de L'Aquila e i Comuni del Cratere)*

1. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge 77 del 24 giugno 2009, dopo le parole: "n. 504" è inserito il seguente periodo: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario".

2. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge 77 del 24 giugno 2009, dopo il periodo: "Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà".

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 77 del 24 giugno 2009 aggiungere la lettera: "*e-ter*) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari de/titolo abilitativo edilizio *in itinere*".

4. Al comma 5-*bis* dell'articolo 14 della legge 77 del 24 giugno 2009 al terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco" aggiungere le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi".

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* della legge 134 del 7 agosto 2012 inserire il seguente: "7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".

6. L'articolo 11, comma 5-*bis* della legge 125 del 2015 è sostituito dal seguente:

**"Art. 11.**

1. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo.

2. Per il Comune de L'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso.

2. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento.

3. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.

4. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento.

5. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 DELL'8/11/2011
- OPCM 4013 del 23/3/2014
- D.C.D. n.108 del 18/4/2012
- L. 125 del 15/8/2015.

6. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

7. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni".

8. Al comma 443 della legge 190 del 23 dicembre 2014 è eliminato l'inciso: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo," e dopo la parola autorizzazione è inserita la parola: "generale" ed alla fine sono aggiunte le parole: "e liberatoria del Comune".

---

#### **21.0.4**

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICHETTI, MISIANI, NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)*

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma».

---

#### **21.0.5**

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICHETTI, MISIANI, NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti parole: "*c*) e *d*)".



2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentare sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti o: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

---

### **21.0.19**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, è apportata la seguente modificazione: sostituire il primo periodo con il seguente "Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009"».

---

### **21.0.20**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009"».

---

### **21.0.7**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) le parole: "entro quattrocentottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "entro ottocentocinquanta giorni"».

---

### 21.0.8

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**  
*(Proroga tasse)*

1. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "entro quattrocentottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "entro ottocentocinquanta giorni"».

---

### 21.0.9

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**  
*(Modifiche all'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172)*

1. All'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata";

*b)* al comma 40, ultimo periodo, le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse.

*c)* al comma 40, ultimo periodo, dopo la parola: "pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata"».

---

### 21.0.10

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Modifiche all'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172)*

1. All'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata";

b) al comma 40, ultimo periodo, le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse.

c) al comma 40, ultimo periodo, dopo la parola: "pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata"».

---

### 21.0.11

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)*

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: "corrispondente", le parole: "al personale in servizio al 30 settembre 2018" sono soppresse.

b) al comma 5, ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo in-

determinato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate"».

---

### **21.0.12**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)*

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: "corrispondente", le parole: "al personale in servizio ai 30 settembre 2018" sono soppresse;

*b)* al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate"».

---

### **21.0.13**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Sospensione di termini in materia di giustizia)*

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'approvazione della riforma del processo civile e penale, considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpate, è sospesa efficacia

delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2. Il Ministro della Giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative Procure della Repubblica".

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

---

#### **21.0.14**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Sospensione di termini in materia di giustizia)*

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'approvazione della riforma del processo civile e penale, considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpate, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2. Il Ministro della Giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative Procure della Repubblica".

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

---

**21.0.15**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)*

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, sono soppresse le seguenti parole:

- a) L'AQUILA - AVEZZANO - T. AVEZZANO
- b) L'AQUILA - AVEZZANO P.R. AVEZZANO
- c) L'AQUILA - LANCIANO T. LANCIANO
- d) L'AQUILA - LANCIANO - P.R. LANCIANO
- e) L'AQUILA - SULMONA - T. SULMONA
- f) L'AQUILA - SULMONA - P.R. SULMONA
- g) L'AQUILA VASTO - T. VASTO
- h) L'AQUILA VASTO - P.R. VASTO.

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.

5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

---

**21.0.16**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)*

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, sono soppresse le seguenti lettere:

- a) L'AQUILA - AVEZZANO T. AVEZZANO
- b) L'AQUILA - AVEZZANO - P.R. AVEZZANO
- c) L'AQUILA LANCIANO - T. LANCIANO
- d) L'AQUILA - LANCIANO P.R. LANCIANO
- e) L'AQUILA - SULMONA - T. SULMONA
- f) L'AQUILA SULMONA - P.R. SULMONA
- g) L'AQUILA - VASTO - T. VASTO
- h) L'AQUILA - VASTO P. R. VASTO.

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.

5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

---



### **21.0.17**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)*

1. All'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, è apportata la seguente modificazione: dopo le parole "legge 24 giugno 2009, n. 77" aggiungere le seguenti frasi: "e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controllo puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a)».

### **21.0.18**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)*

1. All'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "legge 24 giugno 2009, n. 77", aggiungere le seguenti: "e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la co-

pertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a)».

### **21.0.21**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«21-bis.**

*(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)*

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza Permanente", presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni Statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coin-

volte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è comunque necessario al fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma *9-bis*, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: "uso scolastico e universitario", le parole: "uso pubblico,";

*b)* al comma *9-bis*, sostituire le parole: "31 dicembre 2019", con le parole: "31 dicembre 2021";

*c)* al comma *9-bis*, dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi", aggiungere le seguenti aggiungere le parole: "compresi i servizi di ingegneria e di architettura";

*d)* al comma *9-ter*, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma *9-bis*, i soggetti attuatori si avvalgono", con le parole: "ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui a I comma *9-bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi".

4. L'articolo 1, lettera *f*), numero 2) del presente decreto-legge non si applica nei processi di ricostruzione pubblica a seguito di eventi sismici.

5. All'articolo 36, comma 2, lettera *c*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici", sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comunque iscritti all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui all'articolo 1, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

6. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32.

7. All'articolo 3, comma 4, del presente decreto, aggiungere, in fine, le parole: "e per i lavori di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), riguardanti i progetti di ricostruzione, riparazione, miglioramento sismico degli edifici, pubblici e privati, danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009"».

#### **21.0.22**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)*

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza Permanente", presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un

rappresentante unico delle Amministrazioni Statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 9-*bis*, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: "uso scolastico e universitario", le parole: "uso pubblico,";

*b)* al comma 9-*bis*, sostituire le parole: "31 dicembre 2019", con le parole: "31 dicembre 2021";

*c)* al comma 9-*bis*, aggiungere le parole: "compresi i servizi di ingegneria e di architettura", dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi";

*d)* al comma 9-*ter*, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono" con le parole:

"ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi".

4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 32 comma 9».

---

#### **21.0.40 (già 22.0.4 testo 2)**

D'ALFONSO, MARGIOTTA, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-*bis*.**

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza Permanente", presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni Statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei Beni

e delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma *9-bis*, primo periodo, prima delle parole: "uso scolastico e universitario", aggiungere le seguenti: "uso pubblico,";

*b)* al comma *9-bis*, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2021";

*c)* al comma *9-bis*, dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi" aggiungere le seguenti: "compresi servizi di Ingegneria e di architettura";

*d)* al comma *9-ter*, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma *9-bis*, i soggetti attuatori si avvalgono" con le seguenti: "ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma *9-bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi".

4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32.

5. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: "La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto".

6. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

7. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera *d*) del medesimo Decreto».

---

## Art. 22

### 22.100 (già 23.0.10)

VERDUCCI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *Sopprimere il comma 1.*
- 2) *Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione le funzioni commissariali cessano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le stesse funzioni sono riassunte dai Presidenti delle Regioni i quali operano in qualità di Commissari regionali della ricostruzione»;

- 3) *Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Entro il termine di cui al comma 4, i Commissari regionali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria adottano tutti i provvedimenti necessari al fine del subentro nelle funzioni commissariali, d'intesa tra loro e secondo l'ordinamento della Regione, al fine di consentire la cessazione della struttura del Commissario anche attraverso l'assorbimento del personale ivi assegnato nell'ambito degli Uffici Speciali per la ricostruzione, la soppressione della contabilità speciale del Commissario straordinario e il trasferimento delle relative risorse nell'ambito delle contabilità speciali dei Commissari regionali della ricostruzione, i quali provvedono alla nuova intestazione delle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4.

4-ter. Gli Uffici speciali per la ricostruzione diventano Uffici regionali della ricostruzione ai quali si applicano le discipline relative all'organizzazione e al personale della Regione.

4-quater. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dal-



la legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché l'esercizio di ogni altra funzione concernente la ricostruzione privata e pubblica di cui allo stesso decreto spettano ai Commissari regionali della ricostruzione i quali provvedono anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme europee. Con la finalità di garantire discipline omogenee, le ordinanze sono emanate previa intesa tra i Commissari regionali della ricostruzione delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

*4-quinquies.* Le parole 'Commissario straordinario della ricostruzione' contenute nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono sostituite dalle parole: 'Commissari regionali della ricostruzione' e le parole: 'Vice Commissario o Vice-commissari' sono sostituite rispettivamente dalle parole: 'Commissario regionale della ricostruzione' e 'Commissari regionali della ricostruzione'. Ogni compito previsto nel citato decreto-legge n. 189 del 2016 in capo al Commissario Straordinario si intende attribuito al Commissario regionale della ricostruzione in relazione all'ambito territoriale della Regione di riferimento.

*4-sexies.* L'articolo 1 comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) è sostituito dal seguente:

'4. Il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018.11 personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50 comma 3, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati».

## 22.2

VERDUCCI

*Al comma 1, premettere il seguente:* «01. All'articolo 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, sesto periodo, le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

1-*ter*. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 01-*bis*."».

---

## 22.3

D'ALFONSO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico", sono soppresse e dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165, possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

1-*ter*. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1-*bis*."».

---

## 22.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## 22.5 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e dai vice commissari», aggiungere il seguente periodo: «. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3».*

---

## 22.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis). Al comma 7-bis, è soppressa la parola: "pubblici";*

*c-ter). Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:*

*"8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo*

3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di Euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

---

## 22.7 (testo 2)

D'ALFONSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 7-bis, la parola: "pubblici" è soppressa»;

b) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e finanze. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo».

---

## 22.8

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) al comma 7-bis è soppressa la parola "pubblici";

c-ter) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di Euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

---

## 22.9

D'ALFONSO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:*

"8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis il Commissario Straordinario può utilizzare, fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

---

## 22.10

VERDUCCI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"50-bis. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta"».

---

## 22.11

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, dopo le parole: "ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile", inserire le seguenti: "e di polizia locale"».

---

## 22.17 (testo 2)

D'ALFONSO

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse"»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta"».

---

## 22.12

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse».

---

**22.13**

PATUANELLI, ROMEO, DI GIROLAMO

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

«*Oa*) al comma 1, primo periodo, le parole: ", fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse».

---

**22.14**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

«*Oa*) al comma 1, primo periodo, le parole: ", fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono soppresse».

---

**22.15**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

«*Oa*) al comma 1, dopo le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", inserire le parole: "e di mille unità per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

---

**22.16**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

«*Oa*) al comma 1, primo periodo, e al comma 1-*bis*, dopo le parole: ", e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", inserire le parole: "e di cui all'articolo 9, comma 1-*quinqües* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160"».

---

## **22.900/100**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*All'emendamento 22.900, al capoverso 0a) sostituire le parole: «200 unità» con le seguenti: «400 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» con le seguenti: «8,300 milioni di euro per l'anno 2019 e 16,600 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## **22.900**

I RELATORI

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. Sulla base della specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1 bis, il Commissario Straordinario può autorizzare con proprio provvedimento, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e i Comuni stipulare, nei limiti previsti dagli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e 1, comma 3, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2, per 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione del presente comma."».

---



## **22.18 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per le esigenze di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione, o avvenuta sospensione, dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto"».

---

## **22.19**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con scadenza successiva al 31 dicembre 2020».*

---

## **22.20**

D'ALFONSO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis) Dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

### **"Art. 50-ter.**

*(Affidamento dei servizi a società in house providing)*

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società in *house* delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto.

3. Le attività svolte dalle società in *house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in

*house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione"».

---

## **22.29**

VERDUCCI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società in *house* delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016.

2-ter. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016.

2-quater. Le attività svolte dalle società in *house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in *house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione».

---

## **22.21**

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICETTI, MISIANI, NANNICINI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022"».

---

## **22.22**

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICHETTI, MISIANI, NANNICINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

---

## **22.23**

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICHETTI, MISIANI, NANNICINI

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

#### **22.24**

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICETTI, MISIANI, NANNICINI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

#### **22.25**

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICETTI, MISIANI, NANNICINI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sino alla scadenza del termine dello stato di emergenza, ai contratti di lavoro flessibile e a tempo determinato di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 2017, nonché ai contratti di lavoro stipulati da altri soggetti privati in attuazione di convenzioni sottoscritte con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012 e s.m.i., si applica la disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87».

---

## 22.26

ROMEO, PATUANELLI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui i milione per l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere».

---

## 22.27/100

GALLONE, MALLEGNI, BERUTTI, PAPTHEU, Alfredo MESSINA, DE SIANO, BARBONI, PEROSINO

*All'emendamento 22.27, sostituire le parole da: «Al comma 990» fino a «n.145» con le seguenti: «Dopo il comma 897 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto, infine, il seguente: "897-bis. Limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13 bis dell'art.48 e dell'allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.186, convertito dalla legge del 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti sulle strade comunali, per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al comma 897 e al comma 990".»*

---

## **22.27**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, le parole: "e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti" sono soppresse».

---

## **22.28**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 29 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", sono da intendersi: "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

---

## **22.30**

VERDUCCI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 34, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità

della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

*4-ter.* Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 34, si procede ad una nuova estrazione a campione».

---

## **22.31**

PATUANELLI, ROMEO, MORONESE, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«*4-bis.* Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "al personale in servizio al 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "alle unità di personale di cui al presente comma assegnate a ciascun Comune"».

---

## **22.33**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«*4-bis.* Gli enti locali, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono avvalersi

delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in deroga ai vincoli assunzionali ivi previsti, per il personale non dirigenziale che abbia i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2018;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni e sia stato assunto sulla base della normativa emergenziale.

*4-ter.* Le disposizioni di cui al comma *4-bis* si applicano anche al personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018, assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo *67-ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

*4-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *4-bis* e *4-ter* si provvede a decorrere dall'anno 2020 con quota parte delle risorse derivanti dalle maggiori entrate in conseguenza delle disposizioni di cui al comma *4-quinquies*, e comunque nel limite annuale di 50 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione di tali risorse per le finalità di cui ai commi *4-bis* e *4-ter*.

*4-quinquies.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A18 o A19";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A18 o A19"».

---



## 22.34

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, come convertito nella legge n. 77 del 2009, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, in deroga ai vincoli assunzionali per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018 ed assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale, nonché per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018 assunto a tempo determinato ai sensi 67-ter, comma 3, del decreto-legge 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito nella legge n. 134 del 2012 pari ad euro 4.068.152,52 a decorrere dal 2019 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività».

---

## 22.32 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, PAGANO, MALLEGGNI, GALLONE, BARACHINI, BERUTTI, PAPTAEU, DE SIANO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e finanze. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

**22.35 (testo 2)**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e finanze. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

---

**22.1**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Alla rubrica, sopprimere la parola: «tecnico» e inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché relative agli amministratori locali».*

---

### **22.0.1**

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICHETTI, MISIANI, NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

---

### **22.0.2**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Tutela dei lavoratori dei cantieri)*

1. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: "La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore

dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto".

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

3. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera *d*), del medesimo decreto».

---

### 22.0.3

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Tutela dei lavoratori dei cantieri)*

1. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: "La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto".

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

3. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera *d*), del medesimo decreto».

---

## 22.0.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, TESEI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Assunzione di personale presso gli Uffici Territoriali del Governo)*

1. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, n. 50 unità di personale contrattualizzato non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente area III, fascia F/1 e all'area seconda, fascia F/2, da destinare alle prefetture-uffici territoriali del Governo coinvolte negli interventi per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei Comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministero dell'interno determina con proprio provvedimento i profili professionali e il numero delle unità di personale, nel limite massimo di 50 unità, da assegnare a ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo per le esigenze di cui al precedente comma.

3. Le assunzioni sono effettuate con ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, indetti dalle Amministrazioni pubbliche.

4. Agli oneri conseguenti alle iniziative assunzionali di cui ai precedenti commi, pari a 2.000.704,5 euro si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio della Stato delle risorse di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 22.0.6

PAZZAGLINI, ARRIGONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Utilizzazione del personale docente, educativo e A.T.A. nei Comuni colpiti dal sisma del 2016)*

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-*bis*. Per l'anno scolastico 2019-2020, il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato residente nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, può essere utilizzato, a domanda, con le modalità di cui al comma 6-*ter*, sui posti disponibili alla data del 20 agosto 2019, presso le istituzioni scolastiche collocate, in ordine di priorità, nel comune di residenza o nella relativa Provincia.

6-*ter*. Il personale di cui al comma 6-*bis*, può presentare domanda di utilizzazione, anche attraverso il mezzo postale, scolastico regionale di destinazione, entro il 10 settembre 2019. L'Ufficio scolastico regionale provvede ad assegnare la sede di servizio entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'istanza.

6-*quater*. Il personale di cui al comma 6-*bis*, che dovrebbe raggiungere una diversa sede di servizio per l'anno scolastico 2019/2020, pospone la presa di servizio nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 6-*ter*».

---

## 22.0.7

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)*

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 50-*bis*, è aggiunto il seguente:

*"Art. 50-ter. - (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici) - 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'Interno Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione temporanea della sede di segreteria a classe demografica superiore".*

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'Interno che procede entro 10 giorni dalla ricezione con proprio decreto, alla riclassificazione temporanea. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale».

---

## 22.0.8

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)*

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'art. 50-bis, è aggiunto il seguente:

### **"Art. 50-ter.**

*(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)*

1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione temporanea della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla ricezione con proprio decreto, alla riclassificazione temporanea. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariate"».

---

## 22.0.9 (testo 3)/100

ROMEO

*All'emendamento 22.0.9 (testo 3), al comma 1 dell'articolo 22-bis, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) al comma 5, dopo le parole "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai professionisti";*

*c-ter) al comma 6, le parole "dalle imprese beneficiarie" sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese e dai professionisti beneficiari".».*

---



### **22.0.9 (testo 3)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Estensione dei benefici della zona franca urbana ai professionisti)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "Le imprese" sono inserite le seguenti: "e i professionisti";

b) al comma 3, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai professionisti";

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020."».

---

### **22.0.10**

ROMEO, PATUANELLI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Misure relative agli interventi di ricostruzione privata e pubblica nei territori colpiti dal sisma del 2009)*

1. Al comma 5 dell'articolo 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazione, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I divieti di cui al presente comma non si applicano qualora l'alienazione del bene sia favore di coniuge, parenti o affini entro il quarto grado, persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76".

2. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo: dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata" e le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse;

b) all'ultimo periodo, dopo la parola: "pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata".

4. I Comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

---

## Art. 23

### 23.2

D'ALFONSO, ASTORRE, VERDUCCI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento"».

---

### 23.100 (già 23.0.1)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è inserito infine il seguente:

"7-*bis*.) Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione

Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento"».

---

### **23.93**

VERDUCCI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento».

---

### **23.3**

VERDUCCI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il periodo che segue: "Anche per gli incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria trova comunque applicazione l'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

---

### **23.4 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2-bis » con il seguente:*

«2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto».

---

### 23.5

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera o), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «l'affidamento degli incarichi di progettazione», con le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al comma 2, lettera a), l'affidamento degli incarichi di progettazione».*

---

### 23.6 (testo 2)

D'ALFONSO

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «degli incarichi di progettazione» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Trova comunque applicazione l'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;*

b) *dopo il comma è inserito il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del"».*

---

### 23.7 (testo 2)

D'ALFONSO

*a) alla lettera a), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» con le seguenti: «utilizzando il criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del presente Decreto».*

*b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:*

*«a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:*

*"2-ter. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto, procedono, utilizzando il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".*

*a-ter) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160,";*

*a-quater) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea" e le parole: "di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti: "di tipo tecnico";*

*a-quinquies) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:*

*"1-quinquies) Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative"».*

## 23.8

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto, procedono, utilizzando il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".

a-ter) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,", sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160,";

a-quater) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni", sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea", e le parole: "di tipo tecnico-ingegneristico", sono sostituite dalle seguenti: "di tipo tecnico";

a-quinquies) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies) Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in *house* della Regione per acquisire supporto specialistica all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative"».

---

## 23.9

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto, procedono, utilizzando il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".

a-ter) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "in deroga ai vincoli di contenimento detta spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160;"«;

a-quater) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni", sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea" e le parole: "di tipo tecnico-ingegneristico", sono sostituite dalle seguenti: "di tipo tecnico";

a-quinquies) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies) per te finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in *house* detta Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione dette attività tecniche ed amministrative"».

---

### 23.10

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Dopo lettera a) inserire le seguenti lettere:*

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinqüies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160,";

a-ter) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni", sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dalla normativa europea", e le parole: "di tipo tecnico-ingegneristico", sono sostituite dalle seguenti: "di tipo tecnico";

a-quater) all'articolo 3, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinqüies*) Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in *house* della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative;"».

---

### 23.11

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al sesto periodo, sono soppresse le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico".

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1.1). Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo



n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

1.2). Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1.1."».

---

### **23.12**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso «4-bis» con il seguente:*

«4-bis. Relativamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili, i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti».

---

### **23.13**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: «"B" o "C"», inserire le seguenti: «o "E" limitatamente a livello operativo "L4"», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con ordinanza commissariale sono definiti le modalità e i criteri per la regolamentazione di quanto disposto dal presente comma».*

---

### **23.14**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere le parole: «e di tutti gli adempimenti conseguenti».*

---

**23.15**

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,  
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis» sopprimere le parole: «e di tutti gli adempimenti conseguenti».*

---

**23.16**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine del capoverso «4-bis» il seguente periodo: «, concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciali».*

---

**23.17**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, lettera b) alla fine del capoverso «4-bis» inserire il seguente periodo: «, concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciali».*

---

**23.18**

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPANHEU, PEROSINO,  
BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI, PAGANO

*Al comma 1, lettera b) alla fine dell'alea «4-bis» inserire il seguente periodo: «, concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciali».*

---

### 23.19

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 4 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020"».

---

### 23.20

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 4 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020"».

---

### 23.21

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPATHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI, PAGANO

*Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*bb*) All'articolo 4 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi del-

l'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020"».

### 23.53

ASTORRE

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) dopo l'articolo 4-*ter* è inserito il seguente:

#### **"Art. 4-*quater*.**

1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanta un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all'articolo 4-*ter*, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile.

2. Le spese relative all'installazione e manutenzione delle strutture di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.

3. In considerazione delle caratteristiche temporanee ed amovibili delle strutture di cui al comma 1, per l'installazione delle stesse non è richiesto alcun titolo abilitativo, ad eccezione delle autorizzazioni di cui al presente articolo. Per le medesime ragioni non è richiesta altresì la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore non derogabili, a carattere sovraordinato.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa purché sussistano le seguenti condizioni:

*a)* il richiedente sia proprietario di un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi e classificato con esito E;

*b)* il richiedente ovvero altro componente familiare, anche non convivente, non risulti già assegnatario delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) e non usufruisca del contributo di autonoma sistemazione (CAS);

*c)* il richiedente ovvero altro componente familiare anche non convivente non disponga a qualsiasi titolo di altro immobile ad uso abitativo libero e agibile nel medesimo comune;

*d)* il richiedente intenda fattivamente ricostruire l'immobile dichiarato inagibile;

*e)* la superficie utile coperta dalla struttura abitativa temporanea non sia superiore a 60 mq;

*f)* il richiedente si impegni, mediante apposita dichiarazione, a rimuovere le strutture installate una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'immobile distrutto o gravemente danneggiato dal sisma e a rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono, entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile, e comunque non oltre cinque anni dal rilascio dello stesso;

*g)* il richiedente abbia acquisito, qualora necessari, i titoli di legittimazione derivanti dalla normativa sovraordinata, non derogabile;

*h)* nel sito individuato dal richiedente per l'installazione della struttura abitativa temporanea e amovibile deve sussistere la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria. Gli eventuali oneri sono a carico del richiedente.

5. I soggetti che vogliono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili di cui al presente articolo devono presentare all'ufficio comunale competente il progetto con allegata la documentazione di seguito elencata:

*a)* istanza a firma del richiedente, corredata da una dichiarazione sottoscritta attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4;

*b)* copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 novembre 2016, n. 405 (Ulteriori interventi urgenti di Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016), attestante la classificazione E dell'immobile, nonché della conseguente ordinanza comunale di inagibilità;

*c)* dimostri di aver presentato istanza all'Ufficio speciale per la ricostruzione per l'ottenimento del decreto di ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile ovvero una dichiarazione che attesti la mancata presentazione della suddetta istanza non dipendente dalla volontà del richiedente, indicando le cause ostative;

*d)* dichiarazione di impegno a rimuovere entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dal sisma la struttura installata ed a ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi, ovvero entro i termini stabiliti dal comma 4, lettera *g)*;

*e)* eventuali titoli di legittimazione di cui al comma 4, lettera *g)*;

*f)* dichiarazione asseverata del tecnico che dimostri la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria, e che non siano necessarie opere di urbanizzazione a carico del comune per la fruibilità del bene;

g) relazione tecnica sullo smaltimento dei reflui e il rispetto delle normative di settore;

h) relazione tecnica sulle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e con relativa quantificazione economica.

6. L'ufficio comunale, in persona del responsabile designato, rilascia l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4.

7. Nel caso in cui la struttura autorizzata non venga rimossa nei termini prescritti, l'ufficio comunale competente invierà al proprietario della struttura una diffida ad adempiere. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal ricevimento della diffida, la struttura sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali, predispone le linee guida per il corretto inserimento paesaggistico delle strutture abitative temporanee, volte alla definizione delle caratteristiche e dei requisiti minimi necessari delle stesse e finalizzate all'ottenimento del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove necessario. La Regione promuove, altresì, intese finalizzate all'individuazione di procedure in via d'urgenza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al periodo precedente"».

---

### **23.22 (testo 3)**

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) nel titolo I, capo I-*bis*, dopo l'articolo 4-*ter* è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 4-*quater*.**

*(Strutture abitative temporanee ed amovibili)*

1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale e comunque fino al novantesimo giorno successivo all'ordinanza di agibilità dell'immobile oggetto di ricostruzione, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno

su cui si vanti un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su un'area di cui all'articolo 4-ter del presente decreto, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

---

### 23.23

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) dopo l'articolo 4-ter, è inserito il seguente:*

**"Art. 4-quater.**

*(Espropriazione aree SAE)*

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti"».

---

**23.24**

MODENA, MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, GASPARRI, PAGANO

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 5, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo"».

---

**23.25**

D'ALFONSO, ASTORRE, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo"».

---

**23.86**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*. All'articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo"».

---



## 23.27

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 6:*

*a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:*

*"c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c).";*

*b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

*"e-bis) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali";*

*c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:*

*"10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dalla comma 4-bis dell'articolo 3, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso"».*

---

## 23.26

D'ALFONSO, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:*

*"a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:*

*'d) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c)';*

*b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

*'f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali'.*

*c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:*

*'10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso'''».*

---

## 23.28

ASTORRE

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"*c-bis*) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c).";

b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei cinque anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis* risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali";

c) il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente:

"10-*bis*. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso"».

---

### 23.33

MODENA, MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, GASPARRI, PAGANO

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"d) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c)";

b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali";

c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

"10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso"».

---

### 23.29

D'ALFONSO, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera a) dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015";

b) al comma 2 lettera b) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.61 del 14 marzo 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 dei 14 marzo 2015"».

---

### 23.30

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 6, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011", sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.61 del 14 marzo 2015,«;

b) alla lettera b) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.61 del 14 marzo 2015,";

c) alla lettera c) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015"».

---

### 23.34

MODENA, MALLEGGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, GASPARRI, PAGANO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*. All'articolo 6, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.61 del 14 marzo 2015,";

b) alla lettera b) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.61 del 14 marzo 2015,";

c) alla lettera c) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015,"».

---

### **23.70**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) alle lettere a), b), c) del comma 2 dell'articolo 6 si applicano le disposizioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015».

---

### **23.750/100**

VERDUCCI

*All'emendamento 23.750 sostituire le parole «è inserita la seguente» con le parole «sono inserite le seguenti» e aggiungere in fine la seguente lettera:*

«b-ter) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per il lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis "Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria".

---

### **23.750/101**

VERDUCCI

*All'emendamento 23.750 sostituire le parole «è inserita la seguente» con le parole «sono inserite le seguenti» e aggiungere in fine la seguente lettera:*

«b-ter) all'articolo 14, è aggiunto in fine il seguente comma: »11-bis. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le finalità di cui al presente articolo, sono espletate procedure che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e degli articoli 36 e 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, favoriscano l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo per quelle del cratere sismico di cui all'articolo 1 del presente decreto -legge. A tal fine, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti il cui relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle suddette imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.»

---

### **23.750/102**

VERDUCCI

*All'emendamento 23.750 sostituire le parole «è inserita la seguente» con le parole «sono inserite le seguenti» e aggiungere in fine la seguente lettera:*

«b-ter) all'articolo 8, il comma 1-bis è soppresso.»

---

### **23.750/103**

VERDUCCI

*All'emendamento 23.750, capoverso b-bis), dopo le parole: «all'articolo 6» inserire le seguenti: «al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c); al comma 2 dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

*"e-bis) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali" e».*

---

### **23.750**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis). All'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

*"2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli esiti 'agibile con provvedimenti', 'parzialmente agibile' e 'inagibile' delle schede A-DC e B-CP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti B, C ed E delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011"».*



### 23.31

D'ALFONSO, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 07 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011"».

---

### 23.32

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 07 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011"».

---

### 23.35

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**23.36**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**23.37**

VERDUCCI

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 6, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. L'impresa esecutrice è individuata dal beneficiario dei contributi solo tra le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Il contratto di affidamento dei lavori e l'ulteriore documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo"».

---

**23.38**

VERDUCCI

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con le seguenti:*

«c) all'articolo 18, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma";

*c-bis)* all'articolo 18, comma 6, al terzo periodo, dopo la parola: "disciplina" è inserita la seguente: "anche";

*c-ter)* all'articolo 18, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti infine i periodi che seguono: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo"».

---

**23.39**

CASTALDI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «i commi 10 e 10-ter sono abrogati e».*

---

**23.40**

ASTORRE, D'ALFONSO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «13» fino alla fine della lettera con le seguenti: «13. L'impresa esecutrice è individuata dal beneficiario dei contributi solo tra le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Il contratto di affidamento dei lavori e l'ulteriore documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo».*

---

**23.41**

ASTORRE

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 6, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il calcolo del contributo deve garantire, per ciascun anno, l'aggiornamento dei prezzi in misura non inferiore al 25 per cento annuo per ciascuna fascia considerata"».*

---

**23.42**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 8, il comma 1-bis è abrogato».*

---

**23.43**

D'ALFONSO, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 8 il comma 1-bis è abrogato».

---

**23.44**

MODENA, MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, GASPARRI, PAGANO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 8 il comma 1-bis è abrogato».

---

**23.45**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c bis) all'articolo 8 il comma 1-bis è abrogato».

---

**23.71**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 8, il comma 1-bis è abrogato».

---

**23.46**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c bis) all'articolo 8 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis Gli Uffici speciali per la Ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, provvedono all'istruttoria sulla

domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:

*a)* alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;

*b)* alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;

*c)* alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*);

*4-ter* Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma *4-bis* dell'articolo 3, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4 bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della Legge n. 241 del 1990 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2"».

---

## 23.48

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 8 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"*4-bis*. Gli Uffici speciali per la Ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma *4-bis* dell'articolo 3, provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:

*a)* alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;

*b)* alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;

*c)* alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*);

*4-ter.* Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma *4-bis* dell'articolo 3, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui 3, comma 3, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma *4-bis* in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della Legge n. 241 del 1990 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2"».

## 23.47

D'ALFONSO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 8, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"*4-bis.* Gli Uffici speciali per la Ricostruzione provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:

*a)* alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;

*b)* alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;

*c)* alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*).

*4-ter.* Gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di con-

tributo, effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4-*bis* in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della Legge n. 241 del 1990 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2"».

## 23.92

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 8, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

*4-bis.* Gli Uffici speciali per la Ricostruzione provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del citato comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 di cui sopra, dando priorità:

*a)* alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;

*b)* alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;

*c)* alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*.

*4-ter.* Gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4-*bis* del medesimo articolo, in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della Legge n. 241/90 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione

suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

---

### **23.49**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 10 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3-*bis* dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", anche in data successiva agli eventi sismici, e comunque prima della data di richiesta del contributo"».

---

### **23.51**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, dell'articolo 6 gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011».

---

### **23.52**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d*) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, e completata la relativa istruttoria emettono conseguente



provvedimento di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche"».

---

### **23.50**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, TESEI

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 13, comma 6, primo periodo, le parole: ", in Umbria," sono soppresse».

---

### **23.54**

ASTORRE

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 13, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

"6-*ter*. Per gli edifici pubblici danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, non ricadenti nell'elenco dei comuni danneggiati dal medesimo sisma, ma ricadenti negli allegati 1 e 2, che hanno subito un aggravamento del danno a seguito degli eventi sismici del 2016, possono essere finanziati con le modalità di cui all'articolo 14. La richiesta di contributo può sommarsi ad eventuali finanziamenti insufficienti, finalizzati alla messa in sicurezza e ripristino per l'utilizzo del bene, che l'ente ha eventualmente ottenuto"».

---

### **23.751**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*). All'articolo 14, comma 3-*bis*.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Gli interventi di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018 del commissario straordinario e quelli relativi alle chiese di proprietà del Fondo Edifici di Culto, si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione".

b) All'ultimo periodo, le parole: "al precedente periodo" sono sostituite con le seguenti: "ai precedenti periodi"».

---

### 23.55

ASTORRE, D'ALFONSO

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 14, dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il seguente:

"3-*bis*.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 o degli elenchi tenuti dalle Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe dell'articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera"».

---

### 23.56

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 15, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* ovvero dei propri dipendenti di molo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

*d-ter*) all'articolo 15, al comma 2, dopo le parole: o agli altri enti locali", sono aggiunte le parole: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico"».

---

**23.72**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 15, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

"*1-bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo *50-bis* ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

*d-ter*) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: "o agli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico"».

---

**23.57**

D'ALFONSO, ASTORRE, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 15, sostituire il comma *1-bis* con il seguente:

"*1-bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo *50-bis* ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

---

### **23.58 (testo 2)**

D'ALFONSO

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: "o agli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico";

*d-ter*) all'articolo 18, comma 6, le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.";

*d-quater*) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

---

### **23.59**

D'ALFONSO, ASTORRE

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 16, comma 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale caso, l'atto di adozione del vincolo dovrà essere

modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata"».

---

### **23.60**

MODENA, MALLEGGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, GASPARRI, PAGANO

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 16, al comma 4, dopo le parole: "che necessitano" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione"».

---

### **23.61**

D'ALFONSO, ASTORRE, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 16, comma 4, dopo le parole: "che necessitano" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione"».

---

### **23.62**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 6, le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione dette attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie";

*d-ter*) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale

strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento detta spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinqüies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

---

### 23.63

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 6, le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".

*d-ter*) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinqüies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

---

### 23.64

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 6, le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie."»;

*d-ter*) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma."».

---

### 23.65

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse;

*b*) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità

di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

---

### 23.66

D'ALFONSO, ASTORRE

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma";

; b) al terzo periodo, dopo la parola: "disciplina" è inserita la seguente: "anche";

c) dopo il terzo periodo sono inseriti infine i seguenti periodi: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo"».

---

### 23.67

D'ALFONSO, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire il seguente:*

«*d-bis*) All'articolo 31, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa.



In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. L'indicazione dei subappaltatori deve obbligatoriamente essere comunicata prima dell'inizio dei lavori e deve essere contestualmente trasmesso l'addendum al contratto di appalto con indicazione delle imprese subappaltatrici le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati"».

---

### **23.73**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 31, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. L'indicazione dei subappaltatori deve obbligatoriamente essere comunicata prima dell'inizio dei lavori e deve essere contestualmente trasmesso l'addendum al contratto di appalto con indicazione delle imprese subappaltatrici le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, nonché in regola con il documento unico di regolarità contributiva. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati"».

---

### **23.68**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento

a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;

1-ter. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione;"

al comma 5, primo periodo, le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5";

al comma 5, secondo periodo, le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento"».

---

## **23.69**

D'ALFONSO, ASTORRE, VERDUCCI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 34 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei favori, la do-

cumentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

*1-ter.* Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1-*bis* del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione"».

b) *alla lettera e)*, dopo le parole: "comma 5", inserire le seguenti: "al primo periodo, le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5", al secondo periodo le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento" e al».

## 23.74

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo, le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5", e al secondo periodo, le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento".

*e-ter*) agli oneri derivanti dalla lettera *e-bis*), valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede a valere sul Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

---

### **23.75**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) all'articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale"».

---

### **23.76**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per il lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)";

*b)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo «Sportello unico» la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso

al richiedente. Il richiedente, esercita azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa".

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria"».

---

## 23.77

D'ALFONSO, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per il lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo Sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente esercita l'azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa.";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria".».

---

## 23.78

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per il lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

b) Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria".».

---

### 23.79

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) all'articolo 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-*quater*. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

---

### 23.80

PATUANELLI, ROMEO, MORONESE, DI GIROLAMO

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) all'articolo 45, comma 4, dopo le parole: "iscritti a qualsiasi forma di previdenza e assistenza", sono aggiunte le seguenti: "nonché per i titolari di strutture ricettive per i quali non è prevista detta iscrizione".».

---

### 23.81 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) all'articolo 48:

*a)* al comma 11, le parole: "1° giugno 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019";

*b)* al comma 13, le parole: "1° giugno 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019"».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-*bis*. All'onere derivante dalla lettera *e-bis*) del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **23.82**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del"».

---

### **23.83**

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del"».

---

### **23.84**

PAZZAGLINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. I commi 1 e 1-*bis* del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il Comune abbia rilasciato un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione di un fabbricato, senza i preventivi e necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni, che non possa essere annullato entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 21-*octies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente articolo non trova applicazione



nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione."

*b) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

"4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico".».

---

### **23.85**

VERDUCCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 1-*sexies*, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, si applicano altresì agli edifici non ricompresi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora vi sia l'esistenza di un nesso causale tra i danni subiti dai medesimi e gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni».

---

### **23.87**

VERDUCCI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*d)* per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da *a)* a *c)*";

*1-ter.* Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*f*) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis* risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali".

*1-quater.* Il comma *10-bis* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"*10-bis.* La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso"».

---

## **23.88**

VERDUCCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono soppressi: il punto *1-bis* e, al punto 2, la lettera *b-ter*».

---

### **23.89**

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, GASPARRI, PAPATHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*I-bis.* Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito dalla legge n. 45 del 7.4.2017, la parola: "2019" è sostituita da "2021"».

---

### **23.90 (testo 2)**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, CONZATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«*I-bis.* All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, la parola: "2019", è sostituita dalla seguente: "2020"».

---

### **23.91**

ROMEO, PATUANELLI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*I-bis.* Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 lettera *a)*, dell'articolo 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

*b)* al comma 1 dell'articolo 3, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

"*e-ter)* la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.";

c) al comma 5-*bis* dell'articolo 14, al terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il sindaco," è inserita la seguente: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,".

1-*ter*. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,";

b) dopo la parola: "autorizzazione" è inserita la seguente: "generale";

c) aggiungere, in fine, le seguenti: "e liberatoria del Comune."».

*Conseguentemente, il titolo della rubrica è così modificato: «(Accelerazione della ricostruzione pubblica e privata nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e del 2009 del Comune dell'Aquila e della Regione Abruzzo)».*

---

## **23.94**

VERDUCCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui 35 del decreto legislativo. 18 aprile 2016, n. 50, per le finalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono espletate procedure che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e degli articoli 36 e 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, favoriscano l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo per quelle del cratere sismico di cui all'articolo 1 del decreto legge ti. 189 del 2016. A tal fine, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti il cui relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle suddette imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti».

---

### **23.95 (testo 3)**

BRIZIARELLI, ARRIGONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13-bis dell'articolo 48 e dell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge del 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono utilizzare il 50 per cento della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.».

---

### **23.1**

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Alla rubrica sopprimere la parola: «pubblica».*

---

### **23.0.850/100**

MIRABELLI

*All'emendamento 23.0.850, capoverso «Art. 23-bis», sopprimere i commi 2 e 6.*

---

### **23.0.850/101**

GALLONE, MALLEGGNI, MALAN

*All'emendamento 23.0.850, all'articolo 23-bis, comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Il corso di formazione straordinario è realizzato in collaborazione con l'ANCI e l'UPI, su proposta del Consiglio direttivo per*

l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, in attuazione dell'art. 10, comma 7, lett. b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

---

### **23.0.850/102**

FERRAZZI

*All'emendamento 23.0. 850, all'articolo 23-bis, comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Il corso di formazione straordinario è realizzato in collaborazione con l'ANCI e l'UPI, su proposta del Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, in attuazione dell'art. 10, comma 7, lett. b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».*

---

### **23.0.850**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali).*

1. Al fine di sopperire con urgenza alla attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016"* ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'Interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

6. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reinscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.

7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.».

### 23.0.2

VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "che ospitano alunni sfollati" inserire le seguenti: "ovvero anche nei casi di istituzione di nuovi corsi o indirizzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, autorizzati dai singoli piani scolastici regionali"».

---

### 23.0.3

VERDUCCI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela  
MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020";

*b)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020";

*c)* la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020"».

---



#### **23.0.4**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

1. Dopo articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis. - *I.* Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, a decorrere dal 31 dicembre 2019, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25".

2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "19 per cento" e le parole: "6 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "21 per cento" e "8 per cento";

*b)* al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al 10 per cento a decorrere dal 30 giugno 2019";

*c)* ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al 16 per cento a decorrere dal 30 giugno 2019"».

---

### 23.0.5

LUCIDI, LA MURA, MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Deroga al limite di utilizzo della quota vincolata al risultato di amministrazione per la manutenzione urgente di strade comunali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 897 è inserito il seguente:

"897-bis. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti sulle strade comunali, per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al comma 897, primo periodo"».

---

### 23.0.6

BERNINI, BARBONI, AIMI, MALLEGGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono assegnati ai Comuni individuati dall'art. 2-bis, comma 43, del decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

6-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 6-bis, provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

### 23.0.7

BERNINI, BARBONI, AIMI, MALLEGGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

1. Al comma 436-*bis* dell'art. 1 della Legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c*), le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

2) alla lettera *d*), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

3) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

---

### 23.0.8

BERNINI, BARBONI, AIMI, MALLEGGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-*bis* comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del 10 stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

---

### **23.0.9**

MODENA, MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, GASPARRI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" sono soppresse».

---

## **Art. 24**

### **24.1**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al primo capoverso premettere la seguente numerazione: «1.».*

---

### **24.2**

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La verifica che le varie frazioni di rifiuto derivanti dalla suddetta separazione e cernita siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Com-*

missione del 18 dicembre 2014, per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G24.1

NUGNES, L'ABBATE, MORONESE, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premessi che:

il Capo II del suddetto disegno di legge reca disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea,

l'articolo 24 deroga alla disciplina generale relativa al deposito e al trasporto delle terre e rocce da scavo;

considerato che:

l'unica destinazione per le macerie contenenti rifiuti pericolosi è la discarica;

nonostante gli impegni programmatici italiani ed europei che sollecitano il recupero selettivo, il riciclo e il riutilizzo dei materiali nella ricostruzione e la creazione di una filiera di settore, dal momento in cui i materiali del settore delle costruzioni possono costituire una vera e propria fonte di nuova materia prima se solo venissero avviati al recupero e al riciclo. Invece in Italia, secondo alcune stime, si ritiene che solo il 10 per cento degli scarti dell'edilizia venga recuperata, mentre quasi il 90 per cento finisce in discariche illegali, oppure viene smaltito in modo indifferenziato in discarica o comunque sfugge alle maglie della filiera del riciclo;

l'attuale Governo ha previsto una specifica delega al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare per porre in essere tutte le iniziative finalizzate a realizzare l'economia circolare ragion per cui sarebbe opportuno indicare tra i compiti del Commissario straordinario la stesura di un Piano per la gestione dei materiali che compongono le macerie contenente le seguenti indicazioni: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la destinazione finale. La

pianificazione di queste attività possono da un lato ridurre l'impatto ambientale sui cittadini e sulla città delle fasi di rimozione e smaltimento e, dall'altro, consentono di rafforzare le competenze nel riciclo di materiali in edilizia e di recuperare cave dismesse presenti sul territorio,

impegna il Governo:

a tenere conto delle diverse tipologie di materiali che compongono le macerie al fine di sottoporli ad un trattamento specifico che limiti l'impatto sull'ambiente e che al contempo ne consenta il recupero e, laddove possibile, l'impiego per nuove costruzioni.

---

## EMENDAMENTI

### **24.0.850/100**

VERDUCCI

*All'emendamento 24.0.850, capoverso «Art. 24-bis», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, ai quali Comuni sono conseguentemente attribuite le somme necessarie a valere sulle risorse di cui al comma 3».*

---

### **24.0.850**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis**

*(Strutture temporanee sisma centro Italia).*

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui all'articolo 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016, nonché delle aree sulle quali insistono le medesime strutture, compete ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime sono ubicate.

2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il superamento dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

---

#### **24.0.851/101**

VERDUCCI

*All'emendamento 24.0.851, capoverso «Art. 24-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole «e altri interventi urgenti di messa in sicurezza»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di garantire nelle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la ultimazione degli interventi di rimozione delle situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità propedeutica all'avvio dell'opera di ricostruzione, sono stanziati 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la realizzazione degli interventi tesi a garantire il recupero della transitabilità e fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture, nonché l'accessibilità in sicurezza ai luoghi per realizzare indagini, rilievi ed analisi, nonché l'attivazione dei cantieri.»*

---

#### **24.0.851/100**

VERDUCCI

*All'emendamento 24.0.851, capoverso «Art. 24-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole «e altri interventi urgenti di messa in sicurezza»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di garantire nelle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la ultimazione degli interventi di rimozione delle situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità propedeutica all'avvio dell'opera di ricostruzione, sono stanziati 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la realizzazione degli interventi tesi a garantire il recupero della transitabilità e*

fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture, nonché l'accessibilità in sicurezza ai luoghi per realizzare indagini, rilievi ed analisi, nonché l'attivazione dei cantieri.»

---

## **24.0.851/102**

BERNINI, MALAN, GALLONE, MALLEGGNI, VITALI

*All'emendamento 24.0.851, al capoverso "Art. 24-bis", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di predisporre e dare attuazione ad un piano di interventi, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, sono assegnati alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, 100 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1.»

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di interventi nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012».*

---

## **24.0.851**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 24-bis**

*(Piano di interventi sui dissesti idrogeologici di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).*

1. Al fine di proseguire la realizzazione degli interventi sui dissesti idrogeologici del piano di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e considerato il protrarsi dello stato di emergenza, sono assegnati alla contabilità speciale di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, 100 milioni di euro a valere sul Fondo per le emer-



genze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.».

---

#### **24.0.1**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 24-bis.**

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria».

---

#### **24.0.2**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 24-bis.**

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria».

---

### **24.0.3**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2019 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare».

---

### **24.0.4**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

1. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».

---

#### **24.0.5**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Disposizioni in materia di amianto)*

1. All'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, le parole: "2016, 2017, 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2016 al 2020".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia».

---

#### **24.0.6**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. Al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo le parole: "entro il 1° giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di cessazione dello stato emergenziale", e le parole: "a decorrere dal 1° giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di cessazione dello stato emergenziale";

*b)* dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "19 per cento" e le parole: "6 per cento", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "22 per cento" e "9 per cento";

b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e all'11 per cento a decorrere dal 30 giugno 2019";

c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al 16 per cento a decorrere dal 30 giugno 2019"».

#### **24.0.7**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 50-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, *dopo le parole*: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 "; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019";

b) al comma 1-*bis* le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018 sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

c) al comma 3-*bis* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinq*ues del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## **Art. 25**

### **25.1**

PERGREFFI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 998 è sostituito dal seguente:

"998. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997"».

---

### **25.2**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"» inserire le seguenti: «, le parole: ", d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali," sono soppresse».*

---

### **25.3**

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«I-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "nel 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2019 e"».

---

## **25.500/100**

MALLEGNI

*All'emendamento 25.500, dopo le parole: "saldo netto da finanziare», aggiungere le seguenti:*

«; dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. I soggetti di cui al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto -legge 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.12, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal medesimo articolo, possono presentare a decorrere dal 1 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, apposite dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale si attesta il possesso dei requisiti e gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica."».

---

## **25.500**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare,».*

---

## **25.4**

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICETTI, NANNICINI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il comma 762 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

## 25.5

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPANHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI, PAGANO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla fine della rubrica inserire le seguenti parole: «e altre disposizioni in materia di finanza locale e contabilità»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

«3. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il dispositivo di cui al periodo precedente si applica anche ai mutui erogati dall'Istituto del Credito Sportivo. Con riferimento ai mutui erogati da altri istituti di credito privati, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a verificare le condizioni per definire, previo accordo con l'ABI, le modalità di applicazione del presente articolo"».

*Conseguentemente all'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *comma 1 sostituire le parole da: «55 milioni fino a 2022 e 2023» con le seguenti: «65 milioni di euro per l'anno 2019, a 94,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 99,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».*

b) *alla lettera b) sostituire le parole da: «15 milioni di euro» fino a: «59,990 milioni di euro» con le seguenti: «16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 69,990 milioni di euro».*

---

## 25.6

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla Rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altre disposizioni in materia di finanza locale e di contabilità»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedi-



menti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il dispositivo di cui al periodo precedente si applica anche ai mutui erogati dall'istituto del Credito Sportivo. Con riferimento ai mutui erogati da altri istituti di credito privati, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a verificare le condizioni per definire, previo accordo con l'ABI, le modalità di applicazione del presente articolo"».

## 25.0.2

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICETTI, MISIANI, NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 25-bis.**

*(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)*

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, 2020, 2021 e 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci

anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

## Art. 26

### 26.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), dopo le parole: «misure di delocalizzazione», sopprimere le seguenti: «, laddove possibile»;*

*alla lettera b), dopo le parole: «seguenti:" delocalizzazione », sopprimere le seguenti: «, ove possibile».*

---

### 26.2

D'ALFONSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «f)» sostituire le parole: «in altra località del territorio regionale» con le seguenti: «in altra località del territorio comunale o in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici».*

---

### 26.750/100

D'ALFONSO

*All'emendamento 26.750, alla lettera b) numero 2), sostituire le parole «delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio re-*

gionale» con le seguenti: «in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici».

---

**26.750/101**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*All'emendamento 26.750, lettera b), capoverso 2, dopo le parole: «seguenti: "delocalizzazione"», sopprimere le seguenti: «, ove possibile».*

---

**26.750/102**

MARGIOTTA, FERRAZZI

*All'emendamento 26.750, alla lettera b), sopprimere il numero 3).*

---

**26.750**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "al fine di" fino a: "citato articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "con delibera del Consiglio dei Ministri";

2) al comma 1, alla lettera c) le parole: "delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale".

3) il comma 2 è abrogato».

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«3. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 422 al 428-ter, della legge 28 dicembre 2015 n. 208».

---

### 26.3

D'ALFONSO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale» con le seguenti: «in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici».*

---

### 26.4

ASTORRE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«I-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020";*

*b) al comma 4, le parole: "per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "per i dieci anni successivi";*

---

### 26.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, sostituire le parole: «legge 16 novembre 2018, n. 139» con le seguenti: «legge 16 novembre 2018, n. 130,».*

---

### 26.6

PINOTTI, VATTUONE, Assuntela MESSINA

*Al comma 2, sostituire le parole: «e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro» con le seguenti: «e comunque nel limite complessivo di 10 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.».

---

## 26.7

PINOTTI, VATTUONE, Assuntela MESSINA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire la piena ripresa economica a seguito dell'evento calamitoso riguardante il crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, nel Fondo centrale di garanzia presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese colpite dal crollo. La garanzia può coprire fino all'80 per cento del finanziamento concesso da una banca convenzionata, così come può, in misura dell'80 per cento, la controgaranzia ad una garanzia rilasciata da un confidi convenzionato per un finanziamento concesso da parte di una banca convenzionata.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.».

---

## 26.8

PINOTTI, VATTUONE, Assuntela MESSINA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con il provvedimento del Commissario delegato di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28

settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che a causa del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, hanno dovuto sostenere maggiori spese consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, il ristoro delle maggiori spese affrontate è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore imprese e ai liberi professionisti delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità.

*2-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.».

---

## 26.9

PINOTTI, VATTUONE, ASSUNTOLA MESSINA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 aprile 2019" e all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto, le parole: "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2019».

*2-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.».

---

## **26.10**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 139 sono soppressi il comma 1, punto 1-bis e punto 2 lettera b-ter)».

---

## **26.100 (già 27.1)**

D'ALFONSO, VERDUCCI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) sono soppressi il comma 1, punto 1-bis e punto 2 lettera b-ter)».

---

## **26.0.1**

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICETTI, MISIANI, NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 26-bis.**

*(Zona franca urbana per i comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Nei comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita, in analogia con quanto già disposto all'articolo 1, comma da 445 a 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il relativo periodo d'imposta, una zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei

comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 che rispettino le seguenti caratteristiche:

a) siano definibili micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, ed abbiano avuto nel 2017 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartengano ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;

c) fossero già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, purché detta data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

d) svolgano la propria attività all'interno della zona franca, avendo la propria sede principale o un'unità locale all'interno della zona franca stessa, e rispettino i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al successivo comma 3;

e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non siano in liquidazione volontaria, concordato o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli Aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

4. Il rispetto dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 è attestato, all'atto della richiesta del beneficio, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono beneficiare, nel rispetto dei regimi di cui al comma 3, del limite previsto al comma 6, nonché delle risorse finanziarie disponibili, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per ciascun periodo d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dal-



l'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni sono concesse fino al 31 dicembre 2022.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35. Le somme di cui al primo periodo non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate in quello successivo, per le medesime finalità, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013».

---

## 26.0.2

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 26-*bis*.

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

---

### 26.0.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESEI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Qualifica di credito prededucibile ai crediti di fornitori e subappaltatori di imprese appaltatrici esecutrici di interventi di ricostruzione di aree colpite da eventi sismici)*

1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2, della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

*a)* della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

*b)* delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122;

*c)* delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1, da incassare e/ o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca, ai sensi degli articoli 98 e 99 della legge fallimentare, o ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 99, comma 12, della legge fallimentare».

#### **26.0.4 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 26-bis.**

*(Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "a tal fine attivati e" sono sostituite dalle seguenti: "a tal fine attivati o".

2. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

*Conseguentemente, nella rubrica del capo III, sostituire le parole: «del Centro Italia negli anni 2016» con le seguenti: «del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016».*

---

#### **26.0.110 (già 26.11)**

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICETTI, MISIANI, NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante "disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle

infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", al comma 1, nella frase "purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato", la lettera "e" è sostituita dalla lettera "o"».

---

**26.0.250 (già 25.0.1)**

BOLDRINI, ALFIERI, BELLANOVA, COLLINA, COMINCINI, FERRARI, IORI, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, PATRIARCA, RAMPI, RICHETTI, MISIANI, NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)*

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

## 26.0.5

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPANHEU, PEROSINO, BARBONI, PAGANO, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 26-bis.**

*(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021)*

1. All'articolo 18-*bis* del decreto legge decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

*b)* al comma 1 le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

*c)* al comma 1, lettera *a)* le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

*d)* al comma 2 le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ",euro 4,5 milioni in ciascuno degli anni 2019, 2019 e 2020";

*e)* al comma 5 le parole: "4,5 milioni nell'anno 2019 " sono sostituite dalle seguenti: "ed euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021";

*f)* al comma 5 lettera *b-ter)* le parole: "quanto a euro 900.000 nell'anno 2019 "sono sostituite dalle seguenti: "quanto a euro 900.in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 26.0.6

FERRAZZI, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 26-bis.**

*(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021)*

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

*b)* al comma 1 le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

*c)* al comma 1, lettera *a)* le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

*d)* al comma 2 le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 4,5 milioni in ciascuno degli anni 2019, 2019 e 2020";

*e)* al comma 5 le parole: "4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ed euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021";

*f)* al comma 5 lettera *b-ter* le parole: "quanto a euro 900.000 nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a euro 900.in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

---

**26.0.7**

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021)*

1. All'articolo 18-*bis* del decreto legge decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

*b)* al comma 1 le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle parole: ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

*c)* al comma 1, lettera *a)* le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

*d)* al comma 2 le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle parole: ", euro 4,5 milioni in ciascuno degli anni 2019, 2019 e 2020";

*e)* al comma 5 le parole: "4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ed euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021";

*f)* al comma 5 lettera *b-ter* le parole: "quanto a euro 900.000 nell'anno 2019" sono sostituite dalle parole: "quanto a euro 900.in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

---

## **Art. 27**

### **27.0.1**

DE SIANO, CARBONE, CESARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. Per favorire la ripresa economica nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, si prevede l'emanazione di un successivo decreto finalizzato a disciplinare la concessione e l'erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare complessivamente l'attrattività e l'offerta turistica dei territori».

---

### **27.0.2**

LONARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la spesa di euro 15 milioni di euro da assegnare come contributo straordinario al Comune di Benevento per l'esecuzione delle opere di completa progettazione e costruzione del depuratore sito nel comune di Benevento in località Masseria Marziotto».

*Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «, 25 e 27-bis pari complessivamente a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 99,928 milioni di euro per l'anno 2020»;*



b) *alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023», con le seguenti: «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 45 milioni di euro per il 2020 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023"».*

---

## **Art. 28**

### **28.1 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera c), capoverso «g-bis)», sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo.» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 del Codice»;*

*b) al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «sempre che sono» con le seguenti: «sempre che siano».*

---

### **28.2**

CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Al comma 11 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Uno o più lavori anche se non inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici possono essere oggetto di richiesta di finanziamento attraverso la partecipazione a bandi pubblici. Solo nel caso che il finanziamento sia concesso è fatto obbligo al beneficiario di inserire lavori finanziati attraverso la modifica del programma triennale dei lavori pubblici"».*

---

### **28.3**

MARGIOTTA

*Al comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

## **28.4**

FERRO

*Al comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

## **28.5**

MARGIOTTA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera:*

*«g-bis) le modalità e i criteri del ristoro agli operatori di telecomunicazioni coinvolti nella realizzazione della piattaforma».*

---

## **28.6**

FERRO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«g-bis) le modalità e i criteri del ristoro agli operatori di telecomunicazioni coinvolti nella realizzazione della piattaforma».*

---

## **28.500**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 4 sostituire la parola: «comportano» con le seguenti: «devono comportare».*

---

## **28.8**

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPATHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 5.*

---

## 28.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

### Ritirato

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «venduti singolarmente o»;

b) *sostituire le parole:* «dei dispositivi di telefonia mobile e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio», *con le seguenti:* «dei dispositivi di telefonia mobile, dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio e dei ricevitori di radiodiffusione dotati unicamente del canale audio monofonico».

---

## 28.7 (testo 2)

BONFRISCO

*Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole* «un veicolo nuovo della categoria M» *inserire le parole* «e N»;

b) *sopprimere le parole:* «dei dispositivi di telefonia mobile»;

c) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Per gli apparati di telefonia mobile, gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di commercializzazione al consumatore decorrono dal 31 dicembre 2020.».

---

## 28.10

MARCUCCI, RAMPI, FEDELI, VERDUCCI, MARGIOTTA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

5-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.

*5-quater.* Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

*5-quinquies.* All'articolo 1, comma 810, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020".

*5-sexies.* Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma *5-bis*, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 28.11

RAUTI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

*5-ter.* Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.

*5-quater.* Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

*5-quinquies.* Al comma 810, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 gennaio 2020".

*5-sexies.* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## **28.100 (già 28.0.1)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

*5-ter.* Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per 11 periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dal decreto legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.

*5-quater.* Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

*5-quinquies.* Al comma 810, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la data del "1° gennaio 2020" è sostituita con quella del "31 gennaio 2020".

*5-sexies.* Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## **28.12**

MARCUCCI, RAMPI, FEDELI, VERDUCCI, MARGIOTTA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

*5-ter.* Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990,

n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

*5-quater.* All'articolo 1, comma 810, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020".

*5-quinquies.* Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma *5-bis*, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **28.13**

RAUTI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

*5-ter.* Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

*5-quater.* Al comma 810 lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 gennaio 2020".

*5-quinquies.* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **28.200 (già 28.0.2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di pro-

duzione S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

*5-ter.* Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

*5-quater.* Al comma 810, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la data del "1° gennaio 2020" è sostituita con quella del "31 gennaio 2020".

*5-quinquies.* Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 28.14

MARCUCCI, RAMPI, FEDELI, VERDUCCI, MARGIOTTA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre del 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

*5-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia».

---

### **28.0.3**

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

### **28.0.850**

#### I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis**

*(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile).*

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile", di seguito «Supporto».

2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto, in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera



intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. I redditi prodotti dalle somme percepite di cui al comma 4 sono esclusi dall'obbligo di contribuzione ai fini pensionistici previsti dalle Casse Professionali di appartenenza dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali o dall'obbligo di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. L'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è estesa anche ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

7. Alle prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti ad Ordini e Collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1 si applica quanto disciplinato dal comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

8. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.».

---

## Art. 29

### 29.0.1

TESTOR, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

*(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento dagli statuti speciali e dalle rispettive norme di attuazione statutaria nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Nel rispetto delle predette disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, con riferimento alla disciplina relativa ai Commissari straordinari contenuta nell'articolo 4, si applica quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.».

---